

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA
EX LEGIBUS N. 116/2014 E N. 164/2014**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
AGGIORNAMENTO 2022/2024**

Ufficio del Commissario di Governo
per il contrasto del Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana
Piazza Ignazio Florio n. 24 – 90139 Palermo

INDICE

Definizioni e acronimi
1 Finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).....
1.1 Processo di redazione e adozione del Piano.....
1.2 Quadro normativo di riferimento.....
2 Il contesto esterno/interno. Coordinamento tra PTPC e Piano della performance Organizzazione e Presentazione della struttura Commissariale.....
2.1 Analisi del contesto esterno
2.2 Analisi del contesto interno
2.3 L'Organizzazione della Struttura Commissariale.....
2.4 Dati relativi al personale.....
3 Organizzazione per la prevenzione della corruzione.....
3.1 I soggetti del sistema della prevenzione della corruzione
3.2 Il Presidente della Regione nelle funzioni di Commissario di Governo contro il dissesto Idrogeologico
3.3 Il Soggetto Attuatore ex art. 10 L. 116/2014.....
3.4 Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCPT).....
3.5 Referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e modello di Organizzazione
3.6 Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)
3.7 Tutti i dipendenti utilizzati nella Struttura Commissariale.....
3.8 Altro personale a qualsiasi titolo: I Collaboratori/Consulenti.....
3.9 Responsabile dell'Anagrafe Unica della Stazione Appaltante (R.A.S.A.).....
3.10 Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D. o D.P.O.).....
4 La Gestione del rischio di corruzione nella Struttura Commissariale.....
4.1 Il processo di gestione del rischio.....
4.2 Mappatura delle aree a rischio
4.3 Valutazione, analisi e ponderazione e gestione del rischio.....

5 Azioni di contrasto e prevenzione della corruzione	
5.1 Trasparenza, adempimenti e obblighi.....	
5.1.1 L'Accesso Civico Semplice.....	
5.1.2 L'accesso Civico Generalizzato (FOIA).....	
5.1.3 La Trasparenza e la tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)	
5.2 Il Codice di Comportamento della Struttura Commissariale.....	
5.3 Rotazione del personale nelle aree a più rischio di corruzione	
5.3.1 Rotazione straordinaria.....	
5.4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	
5.5 Inconferibilità e incompatibilità	
5.6 Attività successive alla cessazione dal servizio (Pantouflage - Revolving doors)	
5.7 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a.	
5.8 Tutela del dipendente che segnala illeciti-whistleblower.....	
5.9 Formazione del personale.....	
5.10 Monitoraggio dei tempi procedurali	
5.11 Monitoraggio dei rapporti Amministrazione /soggetti esterni	

Misure ulteriori di prevenzione della corruzione

5.12 Patti di Integrità negli Affidamenti	
5.13 Ulteriori Misure specifiche Area di rischio: Contratti Pubblici.....	
5.14 Verifiche ed Ispezioni.....	

6 Aggiornamento del Piano - Comunicazione – Pubblicazione – Disposizioni Finali

6.1 Aggiornamento del Piano.....	
6.2 Comunicazione obbligatorie del PTPCT.....	
6.3 Pubblicazione.....	
6.4 Disposizioni Finali	

Allegati

- **Allegato "A" Sezione Trasparenza – Elenco obblighi di pubblicazione - per la vigenza 2022 – 2024**
- **Tabella A Mappatura dei processi**
- **Tabella B Elenco Rischi e Fattori Abilitanti**
- **Tabella "C" Trattamento e valutazione Rischi**
- **Allegato 1 Valutazione dei Rischi**



DEFINIZIONI E ACRONIMI

- A.N.AC.** - Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche
- CODICE** - Codice di Comportamento della Struttura
- D.P.O.** - Data Protection Officer
- G.D.P.R.** - (General Data Protection Regulation) Regolamento UE 679/2016
- P.N.A.** - Piano Nazionale Anticorruzione
- P.D.F.** - Piano della Formazione
- P.T.P.C.T.** - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- R.A.S.A.** - Responsabile anagrafica della stazione appaltante
- REFERENTI** - Referenti per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
- RESPONSABILE** - Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
- R.I.O.** - Responsabile Interno Operazioni
- R.P.C.T.** - Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
- R.P.D.** - Responsabile della protezione dei dati
- U.C.O.** - Unità competente per Operazioni
- U.M.C.** - Ufficio di Monitoraggio e Controllo

1. Finalità e struttura del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)

Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) della Struttura Commissariale, è un atto di programmazione, di durata triennale, con la finalità di avversare il possibile fenomeno corruttivo, all'interno della struttura commissariale, per il tramite di un sistema di prevenzione, che ha, tra le sue componenti più rilevanti la trasparenza, oltre che misure specifiche di prevenzione.

Il P.N.A. (Piano Nazionale Anticorruzione) nella sua strategia definita a livello nazionale sottolinea che, *"il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati"*.

Il Piano, pertanto, tende a definire in maniera sistemica una strategia che anticipi e funga da barriera al fenomeno corruttivo, prima che lo stesso possa concretizzarsi, oltre che a prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e pertanto per concetto di "corruzione" come da Circolare n.1/2013 del Dipartimento Nazionale Funzione Pubblica, si intende che *"le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, com'è noto è disciplinata negli articoli 318, 319 e 319 ter del codice penale, e sono tali da ricomprendere, non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite."*

Il PTPCT è stato redatto ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, in linea con le previsioni dell'ANAC avuto riguardo ai Piani precedenti.

Il PTPCT della struttura Commissariale, risponde alle esigenze di cui all'art. 1 comma 9 della predetta legge e in particolare:

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 dell'art. 1 della medesima legge, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Le finalità che dovranno essere perseguite anche attraverso il P.T.P.C.T. si individuano pertanto nei seguenti obiettivi:

1. riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione;
2. sviluppare le capacità di rendere evidenti i casi di corruzione;
3. realizzazione di un contesto organizzativo sfavorevole alla corruzione.

Il Piano si pone come finalità la prevenzione, in ambito della Struttura Commissariale, di quei comportamenti che intenzionalmente, abusando del potere conferito, realizzano interessi o vantaggi privati.

1.1 Processo di redazione e adozione del Piano

L'elaborazione del PTPCT, è stata definita da professionalità interna alla Struttura Commissariale che ha seguito, come già specificato, le prescrizioni dell'ANAC di cui alla delibera 831/2016 di approvazione del PNA 2016, alle più recenti contenute nel PNA 2018 approvato con delibera n. 1074 del 21/11/2018 e alla delibera 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del PNA 2019 e successivi e in particolare agli "Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022", approvati dal consiglio dell'Autorità in data 2 febbraio 2022. Si è tenuto conto inoltre della effettiva organizzazione della Struttura e della sua particolare peculiarità emergenziale. Pertanto, si è analizzato la particolare *mission* dell'Ufficio e del contesto interno ed esterno in cui lo stesso opera, per la definizione del modello organizzativo al fine di della prevenzione del rischio corruttivo.

Nel procedimento della mappatura dei processi si è tenuto conto anche delle aree di rischio individuate dall'ANAC nei PNA 2015, 2016 e 2019 (sia quelle generali che quelle specifiche).

Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 97/2016 recante: *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, è stato abrogato, istituendo in luogo di tale programma una apposita sezione nel PTPC secondo le previsioni di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013: *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni come modificato"*. In tale sezione vengono definiti i flussi informativi dovuti per assicurare e garantire, l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, come chiarito con la deliberazione ANAC n. 1310/2016 che raccomanda alle amministrazioni di *"rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti"* (PNA 2016 pagina 24).



1.2 Quadro normativo di riferimento

La stesura del PTPCT è stata definita in conformità alla legge n. 190/2012 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», tale norma ha fatto fare un salto di qualità al sistema giuridico italiano diretto e ha rafforzato l'efficacia delle misure di contrasto del fenomeno corruttivo.

Infatti, con la legge 190/2012, il sistema giuridico italiano si è conformato agli strumenti sovranazionali di contrasto al fenomeno corruttivo che, per altro, alcuni erano già stati ratificati dall'Italia (Convenzione ONU di Merida del 31 ottobre 2003 e Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999), ma mai coordinati in una legge sistemica che desse ordine all'intero impianto di contrasto e mettesse a punto in maniera leggibile strumenti adeguati al contrasto del fenomeno corruttivo e alla illegalità nella pubblica amministrazione, tra questi indubbiamente l'adozione dei Piani anticorruzione che, con la predetta norma, diventano obbligatori per ogni amministrazione pubblica o a controllo pubblico. Successivamente all'emanazione della legge n. 190/2012, sono stati emanati i relativi decreti attuativi quali il dlgs 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), ed il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Inoltre periodicamente per un'applicazione omogenea e coerente con il sistema anticorruttivo, l'ANAC adotta deliberazioni e linee guida per tale motivo, nel contesto normativo generale di riferimento guida operativa fondamentale è il PNA e i relativi aggiornamenti che offrono approfondimenti su particolarità oltre che a suggerire buone prassi, linee guida, indirizzi e raccomandazioni tendenti ad uniformare l'applicazione delle norme in materia.

Tuttavia è da segnalare che, la Regione Siciliana, nell'ambito del proprio ordinamento, prima ancora dell'emanazione della legge 190/2012, aveva già in vigore alcune disposizioni finalizzate al contrasto dei fenomeni corruttivi.

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) quale strumento che prevede la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'obbligo di approvazione riguarda in maniera differente le amministrazioni con meno o più di 50 dipendenti. Per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti è prevista un'applicazione più circoscritta e semplificata avuto riguardo al DPR 24 giugno 2021 n. 81 recante *"Regolamento recante*

individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.” e al Decreto 30 giugno 2022, n. 132 recante “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione.”

2. Il contesto esterno/interno. Organizzazione e Presentazione della Struttura Commissariale

2.1 Analisi del contesto esterno

Le attività dei commissari regionali straordinari delegati hanno avuto inizio con l'articolo 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) che ha previsto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale possano essere utilizzate anche tramite accordi di programma sottoscritti dalle Regioni interessate e dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, consentendo alle Regioni di operare con la massima flessibilità operativa e di far confluire nel contempo risorse proprie per addivenire ad una programmazione organica ed unitaria rispondente alla finalità di mitigazione del rischio idrogeologico.

Alla luce della disposizione di legge sopra richiamata, in data 30/03/2010 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana hanno siglato un Accordo di Programma finalizzato all'individuazione, del finanziamento ed attuazione di interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, elencati nell'Allegato 1 allo stesso Accordo di Programma e volti principalmente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma, e dei successivi atti integrativi e al fine di avviare ogni utile iniziativa per la completa attuazione degli interventi a valere della delibera CIPE 26/2016 i soggetti sottoscrittori sono stati autorizzati ad avvalersi di uno o più commissari straordinari di cui all'articolo 17, comma 1 del DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, da nominarsi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'art. 20 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009, attribuisce al Commissario Straordinario Delegato funzioni di impulso e monitoraggio degli interventi da realizzare, nonché il potere di provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente, purché sia nel rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Successivamente, con l'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i Presidenti delle Regioni sono subentrati, relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati. Lo stesso art. 10, al comma 2-ter, ha disposto che, per l'espletamento delle attività, il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore, che opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dallo stesso Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

In attuazione di detta normativa, con successivi decreti, il Presidente della Regione — nella qualità di Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, ha proceduto alla nomina del Soggetto Attuatore.

Infatti, il Presidente della Regione nella qualità di Commissario Straordinario Delegato, ex art. 10 legge 11/08/2014 n. 116, e legge n. 164/2014, con Decreto n. 570 del 15/09/2017, ha nominato, Soggetto Attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana, il dott. Maurizio Croce, riconfermato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022.

Oltre al predetto accordo, ulteriore operatività alla Struttura Commissariale è assicurata da *"Il Patto per lo sviluppo della Sicilia"* meglio conosciuto come (*Patto per il Sud*), sottoscritto il 10 Settembre 2016 ad Agrigento dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana, in tale strumento, sono identificati gli interventi prioritari e gli obiettivi da conseguire.

In sintesi la Struttura Commissariale, oltre a quanto precede, in virtù di Accordi inter-istituzionali o provvedimenti, risulta affidataria delle seguenti misure:

Risulta affidata al Commissario di Governo l'attuazione degli interventi previsti dai provvedimenti o programmi di seguito specificati:

- A. Fondi POC;
- B. Patto per il SUD (Fondi FSC);
- C. Patto per lo sviluppo della città metropolitane di Palermo, Messina e Catania;
- D. Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- E. Piano Stralcio (2019);
- F. Piano Operativo Ambiente (POA - Accordo di Programma del 30/03/2010 – IV atto Integrativo);
- G. Addendum al POA;
- H. Piano Stralcio (2020) - Accordo di Programma del 30/03/2010 – V atto Integrativo;
- I. Piano Stralcio (2021) - Accordo di Programma del 30/03/2010 – VI atto Integrativo.

Pertanto l'attività della Struttura Commissariale, risulta essere strategia sotto il profilo economico e sociale oltre che per la sicurezza del territorio ed è da rilevare che la mitigazione del dissesto idrogeologico, rientra tra le priorità del documento di economia e finanza della Regione Siciliana, approvato con **delibera di Giunta di Governo regionale n. 337 del 28 Giugno 2022**.

Nel documento, contenuto nella predetta Delibera, viene presentata una accurata analisi statistica, dettata da diversi rapporti istituzionali, che dettagliano la situazione e le peculiarità del territorio siciliano e segnatamente:

....." Il dissesto idrogeologico è un problema particolarmente diffuso sul territorio nazionale e su quello siciliano. Negli ultimi anni le calamità naturali si sono verificate con maggiore frequenza e con effetti anche catastrofici, in stretta dipendenza con il clima e con il fragile l'assetto del territorio nelle sue componenti naturali e antropiche.

La particolare fragilità idrogeologica del territorio dell'isola unitamente all'azione antropica favorisce, spesso, il verificarsi di nuovi fenomeni di dissesto o il ripetersi di fenomeni apparentemente sottostimati perché poco frequenti. La marcata propensione al dissesto idrogeologico in gran parte del territorio siciliano, con particolare riguardo alle aree montane, è stata messa in luce da diversi rapporti di organismi istituzionali che hanno evidenziato come, in occasione di fenomeni franosi, gli elementi maggiormente colpiti sono: infrastrutture viarie per circa il 43%, terreni agricoli per il 27,4%, cui seguono nuclei e centri abitati 14,5%, corsi d'acqua 7,7%, strutture pubbliche 2,7%, beni culturali 0,5% e persone 0,3%. In Sicilia, su 390 Comuni presenti, ben 360 sono caratterizzati da aree a pericolosità da frana P3 e P4 e pericolosità idraulica P2; mentre su base provinciale il territorio di Messina è quello che registra il maggior numero di Comuni con aree a pericolosità P3 e P4: 91 Comuni su 108 (dati Ispra 2018).

Per contrastare efficacemente le condizioni di pericolosità in caso di eventi calamitosi e, conseguentemente ridurre il rischio idrogeologico, in linea con gli orientamenti della comunità scientifica, occorrono azioni di carattere preventivo specie in quelle aree caratterizzate da assenza di manutenzione del reticolo idrografico e delle strutture viarie con costi sociali certamente più contenuti.

La governance del territorio, con interventi a basso impatto, rispettosi dell'ambiente ed orientati principalmente alla messa in sicurezza sia di aree soggette a frane sia di aree minacciate da potenziali fenomeni gravitativi rapidi (colate di fango crolli) deve mirare alla stabilizzazione di aree classificate a vario grado di pericolosità o rischio, con la progettazione e la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica che può avvenire con l'ausilio degli operai del comparto forestale.

Lungo i corsi d'acqua e, particolarmente, in corrispondenza degli attraversamenti con la viabilità o con altre infrastrutture a sviluppo lineare si palesano le maggiori criticità. Ciò con particolare rischio in quei territori ove la scarsa manutenzione o l'assenza di interventi risolutivi agisce da moltiplicatore degli effetti disastrosi, in occasione di eventi piovosi anche di non rilevante entità.

Agire tempestivamente con interventi a basso impatto mirati, ad esempio, al ripristino della luce libera di deflusso attraverso l'asportazione di vegetazione infestante o al recupero di quei

tratti ove significative trasformazioni di carattere antropico poco rispettose dell'ambiente, (restringimenti, deviazioni, tombinature) hanno compromesso la continuità idraulica monte-valle, costituisce una valida soluzione preventiva per il controllo del dissesto idrogeologico. Così come gli interventi da effettuare in corrispondenza dei nodi di interferenza fra i corsi d'acqua e la viabilità."

(.....)


L'azione della Struttura Commissariale, in una realtà economica quale è quella della Regione Siciliana, ha, come già detto, un evidente impatto positivo, in termini socio economici e di occupazione, oltre che, soprattutto per la sicurezza del territorio della Regione Siciliana, nella considerazione della *Mission* dell'Ufficio del Commissario di Governo.

In sintesi si rappresenta il rilievo economico delle attività affidate alla struttura Commissariale già elencate:

di seguito riportata una tabella riassuntiva relativa alle risorse finanziate, impegnate ed erogate, distinte per tipologia di fondi:


<i>Programmazione Interventi di competenza dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico Regione Siciliana</i>						
	<i>Risorse Programmate</i>		<i>Risorse Finanziate</i>		<i>OGV</i>	<i>Somme Erogate</i>
	<i>n.</i>	<i>Importo</i>	<i>n.</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>
FONDI POC	28	69.490.138,00 €	9	18.193.955,01 €	14.462.565,14 €	2.525.013,77 €
PATTO PER IL SUD (FONDI FSC)	269	499.421.361,97 €	272	393.675.035,71 €	391.489.303,24 €	148.267.494,78 €
PATTO CITTA' METROPOLITANE	13	77.664.545,48 €	11	4.503.610,71 €	4.498.150,71 €	894.628,32 €
FONDO PROGETTAZIONE	65	15.925.200,00 €	44	13.542.347,62 €	13.015.124,74 €	1.806.731,69 €
PIANO STRALCIO (2019)	12	20.771.962,98 €	12	20.058.652,76 €	20.058.652,76 €	15.268.455,26 €
PIANO OPERATIVO AMBIENTE AP_IV Atto Integrativo	20	44.378.782,82 €	19	39.131.215,67 €	39.131.215,67 €	20.490.665,17 €
ADDENDUM AL POA	3	56.867.587,52 €	2	53.425.507,31 €	123.196,82 €	25.538,56 €
PIANO STRALCIO 2020 AP_V Atto Integrativo	7	18.531.476,00 €	1	1.650.000,00 €	0,00 €	0,00 €
AP VI_Atto Integrativo	6	19.234.331,76 €	1	92.145,20 €	0,00 €	0,00 €
PRA	*	11.286.621,00 €				
Residuo POC da Programmare	*	457.434,73 €				
Complessiva	423	834.029.442,26 €	354	544.272.469,99 €	482.778.209,05 €	189.276.527,55 €

Titolo del grafico



Il grafico successivo riporta la distribuzione territoriale, per singole province, delle suddette somme:

Distribuzione Risorse sul Territorio



* le somme erogate tengono conto del relativo ribasso d'asta.

Le attività della struttura vengono disimpegnate attraverso specifiche norme di settore:

NORME SPECIFICHE DI SETTORE

- [D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 – Art. 20](#)
- [Art. 2 comma 240 Legge 191 del 23 Dicembre 2009](#)
- [D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26 – Art. 17](#)
- [O.P.C.M. n. 3886 del 9 luglio 2010: risorse per la mitigazione del rischio idrogeologico a Messina e altre disposizioni](#)
- [D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 – Art. 10 comma 2 ter](#)
- [D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 – Art. 7](#)
- [L. 27 dicembre 2017, n. 205 – Art. 1 comma 512](#)
- [L. 28 dicembre 2015, n. 221 – Art. 55](#)
- [Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016](#)

Appare pertanto evidente che la capillarità degli investimenti che coinvolge la struttura in tutto il territorio della regione siciliana in un momento di forte crisi economica e sociale dovuti a diversi fattori quale crisi energetica e pandemica espone potenzialmente la Struttura. Per meglio capire i dati sociali economici e criminologici si fa riferimento alle fonti di seguito elencate.

Vedi relazione Corte di Appello di Palermo (pag. 214)

https://www.giustizia.palermo.it/CorteAppello/documentazione/D_9427.pdf Vedi relazioni Corte di Appello di Catania anno 2021 (pag. 75) https://www.giustizia.catania.it/allegatinews/A_42043.pdf e anno 2022 (pag. 76)

https://www.giustizia.catania.it/allegatinews/A_52652.pdf

Vedi relazione (In attesa di pubblicazione) Corte di Appello di Messina (pag. 26).

vedi relazione 2021 della Procura regionale della Corte dei Conti (pagg. 62 e 63)

<https://www.corteconti.it/Download?id=3d07ab3b-f3b7-44a9-aaee-1979a1fa55e>

Notiziario di Statistiche Regionali – Anno 13 - n. 1/2021 https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2022-01/congiuntura_2021_5

2.2 Analisi del contesto interno

Al fine della corretta definizione delle linee di prevenzione della corruzione, all'interno del PTPCT è stata definita l'analisi del contesto interno, avuto riguardo all'assetto organizzativo, alle specifiche attività della struttura, alla peculiarità della stessa Struttura, alle competenze e alle responsabilità. Tale analisi consente di valutare e di definire al meglio le misure di prevenzione del fenomeno corruttivo.

Con Disposizione n. 5 del 16/02/2022, recante *“Organizzazione Ufficio del Commissario di Governo - Nuovo Organigramma e Funzionigramma”* la Struttura Commissariale è stata così organizzata e articolata:

2.3 L'Organizzazione della struttura commissariale

La Struttura Commissariale

Secondo quanto disposto dall'art. 1 dell'OPCM 3886 del 09 luglio 2010, come modificato e integrato dall'art. 21 dell'OPCM 3916 del 30 dicembre del 2012 che ha ulteriormente dettagliato i compiti e i poteri del Commissario Straordinario Delegato-Soggetto Attuatore, ai fini del sollecito espletamento delle attività tecnico/amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, il Commissario Straordinario Delegato può avvalersi di personale appartenente alla Pubblica Amministrazione.

Il Commissario pro-tempore ha pertanto istituito, con Disposizioni Commissariali nn. 3, 5 e 6 del 2010, un gruppo di lavoro.

Con DPCM del 20/07/2011 sono state impartite ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati di dare attuazione agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, prevedendo tra l'altro la possibilità di dotarsi di una struttura di supporto per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi.

A tal fine il gruppo di lavoro è stato incrementato avvalendosi di altro personale proveniente da Dipartimenti Regionali, dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, dal Ministero Pubblica Istruzione, dalla Regione che, ai sensi del comma 5 del predetto art. 21 della OPCM 3916/10, è stato posto in posizione di comando sia a tempo pieno che parziale, nel numero massimo di 10 unità, oltre che il personale utilizzato ai sensi del c. 4 dell'art. 1 della OPCM 3886/10.

Con l'art. 7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3975 del 2011, il numero dei componenti è stato elevato a 20 unità. Con provvedimento prot. 3845 del 07/08/2015 è stato costituito il Nucleo Interno al D.R.P.C. Sicilia come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 529 del 03/07/2015.

Con deliberazione di Giunta Regionale 411 del 13/12/2016 sono state assegnate all'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, l'attuazione, la gestione, il monitoraggio e il controllo dei fondi previsti per la realizzazione degli interventi prioritari e strategici per il territorio come individuati – per aree di

intervento- nel Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana ex Delibera CIPE n. 26/2016.

Con deliberazione n.169 del 21 aprile 2017 la Giunta regionale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/Gab. del 20 aprile 2017, ha modificato la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento Regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SIGECO, in luogo del Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, e individuando quest'ultimo quale organismo intermedio nell'ambito del Patto per il Sud, area tematica "Ambiente", obiettivo strategico "Dissesto idrogeologico". Con Decreto n. 1001 del 23 ottobre 2018 è stato definito il nuovo Piano di Rafforzamento della Pubblica Amministrazione per il funzionamento della Struttura Commissariale contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, che mira a potenziare l'assetto organizzativo dell'Ufficio, per una più efficace ed efficiente realizzazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico.

Con Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019 avente per oggetto: *"Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica "Ambiente" obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."*, è stato individuato, infine, il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C. d. R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica "Ambiente", per il settore del dissesto idrogeologico.

2.4 Dati relativi al personale

Per il corretto funzionamento, la Struttura Commissariale, si avvale di personale dipendente della Regione Siciliana e da altre pubbliche amministrazioni in distacco/comando/avvalimento, oltre che di collaboratori e di consulenti esterni.

Con Decreto Commissariale n. 573 del 22 dicembre 2016, in attuazione alla delibera di Giunta Regionale n. 411/2016, è stata approvata la dotazione organica, funzionale alle competenze attribuite alla Struttura Commissariale, costituita da non oltre 50 unità di personale, tra funzionari direttivi, istruttori direttivi ed eventuali collaboratori esterni, da selezionare mediante atto di interpello per il personale organico della pubblica amministrazione e tramite Avviso Pubblico esplorativo di Manifestazione di Interesse per i collaboratori esterni.

Il Personale dell'Ufficio del Commissario, pertanto, ad oggi risulta così costituito:

n. **20 Risorse** in posizione di comando, appartenenti alla PP. AA. (Regione Siciliana, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Enti Locali) di cui n 4 in avvalimento pomeridiano, il cui emolumento principale è a carico dell'Amministrazione di appartenenza;

n. **11 Risorse** in posizione di comando, appartenenti a Società a Totale partecipazione Statale, ATO, Società a Totale partecipazione Regionale/Enti Locali, di cui n. 2 in avvalimento pomeridiano, il cui emolumento principale viene rimborsato dal Commissario di Governo all'Amministrazione di appartenenza;

n. 35 Consulenti/Esperti esterni inquadrati con Contratto di Consulenza e/o co.co.co./professionale.

3 Organizzazione per la prevenzione della corruzione

3.1 I soggetti del sistema della prevenzione della corruzione

Lo strumento cardine per il contrasto al fenomeno corruttivo e per favorire la promozione della legalità nelle pubbliche amministrazioni è individuato nel PTPCT. L'obiettivo che si prefigge il PTPCT è di fare non solo attività di contrasto, ma soprattutto di prevenzione del fenomeno corruttivo e di *"maladministration"*.

L'operatività del PTPCT e la strategia da attuare, prevede la collaborazione tra più soggetti che necessitano di sinergica collaborazione per attuare e definire le politiche di contrasto alla illegalità diffusa.

I soggetti attivi nella strategia anti-corruttiva fanno parte sia dell'amministrazione attiva (Organo di indirizzo politico) sia della organizzazione gestionale, quali personale e collaboratori a qualsiasi titolo della struttura.

In particolare:

a. **"Organo di indirizzo politico amministrativo"**: Presidente della Regione quale Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana

b. **"Soggetto attuatore Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana"**: figura individuata dal Presidente della Regione ai sensi dell'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana

c. **"Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza"**:

- propone l'adozione al soggetto attuatore del PTPCT;
- verifica l'efficace attuazione del PTPCT e propone eventuali modifiche;
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione;
- predispone la relazione annuale sull'attività svolta e la pubblica sul sito istituzionale della Struttura nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti - Corruzione";

d. I Referenti, individuati nel PTPCT nella struttura commissariale sono i dipendenti, Responsabili delle relative Aree, servizi o unità temporanee:

- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, affinché questi riceva adeguati elementi e riscontri sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione;
- supportano il Responsabile nel costante monitoraggio sull'attività svolta ai fini dell'attuazione del PTPCT;
- partecipano al processo di mappatura dei processi, valutazione e gestione del rischio nonché di proposizione delle misure di prevenzione;
- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- rispettano tempistica e cronoprogramma delle misure contenute nel PTPCT relazionando come da piano al RPTC
- assicurano l'osservanza del codice etico e segnalano eventuali ipotesi di violazione;

e. I dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio ed in particolare:

- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- osservano le disposizioni del codice etico;
- segnalano situazioni di possibile illecito ed i casi di personale conflitto di interessi al proprio dirigente.

f. I consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo della struttura:

- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- osservano gli obblighi previsti a loro carico dalla legge, ivi inclusi l'obbligo di non assumere l'incarico in presenza di situazioni di conflitto di interesse e gli obblighi di dichiarazione;
- segnalano situazioni di illecito;
- osservano e rispettano il Codice di Comportamento della Struttura Commissariale.


La mancata risposta alle richieste di collaborazione del Responsabile della prevenzione della corruzione da parte dei Referenti per la prevenzione della corruzione è suscettibile di essere sanzionata con la risoluzione del contratto.

g. L' Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.): la Struttura Commissariale, non essendo dotata di una pianta organica stabile, per la sua peculiare natura, fa riferimento ai medesimi uffici di appartenenza dei dipendenti utilizzati

h. Il **R.A.S.A.** è il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante è incaricato della compilazione e dell'aggiornamento dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA).

i. L' **R.P.D. o D.P.O.** è il "Responsabile della protezione dei dati" figura introdotta con l'entrata in vigore, dal 25 maggio 2018, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Organizzazione del sistema di gestione del rischio:



3.2 - Il Presidente della Regione nelle funzioni di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Con l'entrata in vigore del decreto-legge 24/06/2014 n° 91, pubblicato in pari data sulla GURI, sono subentrati nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati, relativamente ai territori di competenza, i Presidenti delle Regioni, i quali, ai sensi dei commi 2ter e 4 dell'art. 10 del DL 91/2014 convertito con legge 11/08/2014 n. 116, sono individuati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e rientrano anche nella titolarità delle relative contabilità speciali e per l'attuazione di tutti gli altri accordi ex novo e /o integrativi dei precedenti. Con l'art.7 del decreto legge 12 settembre 2014 n.133

convertito, con modificazioni, dalla L. 164 del 11 novembre 2014 ed in particolare il comma 2 del citato art.7 si prevede che: *"A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.....Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116"*. Infine con la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, nell'ambito del riparto del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, è stato approvato il Piano di Investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*, assegnando alla Regione Siciliana un importo di 2.320,4 milioni di euro diversamente suddivisi per aree tematiche d'intervento.

3.3 Il Soggetto Attuatore ex art. 10 L. 116/2014

Il Presidente della Regione quale Commissario Straordinario Delegato, relativamente al territorio di competenza, ai sensi dei commi 2/ter e 4 dell'art. 10 del DL 91/2014 convertito con legge 11/08//2014 n. 116, può *"delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..."* e *"Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*

Pertanto, con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116 - è stato nominato Soggetto Attuatore, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana, il dott. Maurizio Croce, già Commissario Straordinario Delegato, al quale sono stati altresì delegati i poteri di firma del Commissario di Governo.

Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 570 del 15/09/2017 è stato nominato Soggetto Attuatore per la mitigazione del rischio idrogeologico in Sicilia il Dott. Maurizio Croce che riveste tale incarico anche alla data odierna riconfermato con DP n. 552 del 20/06/2022.

3.4 Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT)

Con l'art. 1 comma 7, legge n. 190/2012 viene introdotta nell'ordinamento italiano la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). La nomina compete all'Organo di indirizzo Politico. La figura del RPCT è stata interessata dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97/2016. La nuova disciplina unifica in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e ne rafforza il ruolo; prevede poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Ora il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il RPCT rappresenta il centro delle politiche anticorruptive nell'impianto di prevenzione della corruzione.

La deliberazione n. 840/2018 dell'ANAC e il PNA 2018, hanno definito compiutamente le competenze, poteri e gli obblighi del RPCT e segnatamente i compiti si possono così riassumere:

I compiti:

- *Propone Annualmente* l'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione, che contiene, secondo previsto dall'art. 10, comma 1, del d.lgs. n.33/2013- una Sezione dedicata alla trasparenza nella quale sono indicati *"i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati"*, e, se del caso, propone anche le modifiche del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione verificandone l'efficace attuazione ed idoneità;
- definisce le procedure più appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
- riferisce all'organo di indirizzo politico sull'attività svolta;
- cura affinché nella Struttura siano rispettate le disposizioni del D.lgs. n. 39/2013 sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi in base anche alle indicazioni contenute nella deliberazione ANAC n. 833/2016;
- in base a quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 97 del 2016, il RPCT in particolare, ai sensi dell'art.43:
- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente (comma 1);
- assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni

- pubblicate (comma 1);
- comunica agli uffici le misure da adottare e le relative modalità;
 - provvede a notificare a tutto il personale a qualsiasi titolo il codice di comportamento e il PTPCT, effettuandone i relativi monitoraggi e vigila sulla sua attuazione;
 - nel caso di discrasie nell'applicazione e implementazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza segnala all'organo di indirizzo politico quanto rilevato;
 - propone agli uffici competenti la richiesta dell'azione disciplinare dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
 - collabora con l'ANAC, nel rispetto del regolamento dell'Autorità del 29 marzo 2017, al fine di garantire la vigilanza ed il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure anticorruzione adottate con il presente Piano;
 - comunica al Commissario/Soggetto Attuatore, entro 8 giorni dalla data in cui ne viene a conoscenza, eventuali condanne anche di primo grado per i delitti di cui all'art. 7, comma 1, lett. da a) ad f) del d.lgs. 235/2012 o per i delitti contro la pubblica amministrazione cui fa riferimento il d.lgs. 39/2013 art. 3, ai fini dell'esercizio del potere di revoca dell'incarico in conformità al par. 6 della delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018;
 - assicura la regolare attuazione dell'Accesso Civico, anche in sede di riesame, sulla base di quanto stabilito dal d.lgs. 33/2013, ed in particolare dagli articoli 5 e 5-bis (comma 4).

Per l'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge e specificati nel presente paragrafo, il RPCT si avvale della struttura di supporto appositamente costituita e dei relativi assistenti.

La vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione, infine, assegna al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio (cfr. Parte IV, di cui al PNA, § 8.).

3.5 Referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e modello di Organizzazione

Per la complessità e la delicatezza delle materie trattate per competenza dalla Struttura Commissariale il Responsabile della prevenzione della corruzione è affiancato da più referenti individuati nel presente PTPCT.

Il Responsabile, rimane comunque il riferimento centrale per l'implementazione della politica di prevenzione e degli adempimenti che ne derivano.

I Referenti svolgono, tra l'altro, attività informativa nei confronti del Responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPCT e sull'attuazione delle misure anche in ordine agli obblighi di rotazione del personale.

La definizione e corretta applicazione delle misure previste nel PTPCT saranno quindi il risultato di un'azione sinergica del Responsabile per la prevenzione e dei singoli referenti, secondo un modello collaborativo, di raccordo e di informazione in sede di formulazione degli aggiornamenti e di monitoraggio della fase di applicazione e per definire e garantire la puntuale e corretta applicazione e attuazione del PTPCT. I Referenti sono tenuti, coordinandosi con il RPCT, a comunicare allo stesso Responsabile ogni informazione inerente provvedimenti notizie e/o pervenute da organi inquirenti o della Polizia Giudiziaria e ogni altra notizia inerenti indagini e procedimenti anche contro ignoti. Pertanto il flusso delle informazioni che gli stessi Referenti veicolano risulta essere strategico.

Vengono individuati quali referenti del RPCT tutti i Responsabili delle rispettive Aree. I Responsabili di Area, quali Referenti, verificano le ipotesi di violazione e adottano le misure gestionali.

3.6 Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)

La Struttura Commissariale, per la specifica caratteristica, utilizzando personale in comando/avvalimento di diverse amministrazioni, per gli eventuali provvedimenti sanzionatori, fa riferimento alle rispettive Amministrazioni di appartenenza per ogni comunicazione di pertinenza.

3.7 Tutti i dipendenti utilizzati nella Struttura Commissariale

Con il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 recante *"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea."* viene previsto all'art. 10 comma 4 che le Strutture Commissariali *"...Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere*

pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto ((....., nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate)). Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.”

Pertanto, al lume di quanto sopra la Struttura Commissariale utilizza:

1. personale della Regione Siciliana in comando, o in avvalimento;
2. personale appartenente a società partecipate dalla Regione;
3. personale appartenente a società in controllo pubblico, titolari di contratti di lavoro subordinato;
4. personale dipendente dello Stato già in servizio nelle strutture commissariali esistenti, non oltre il 30 giugno 2015.

I dipendenti:

svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, dei Referenti e dell'Autorità Giudiziaria. Segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile osservano le misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, partecipano al processo di gestione del rischio, propongono le misure di prevenzione del fenomeno corruttivo e assicurano l'osservanza del Codice di comportamento.

I dipendenti a qualsiasi titolo sono tenuti a partecipare:

1. segnalando i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza seguendo la procedura delineata nel Codice di comportamento regionale all'articolo 14 e nella determinazione del RPC n. 4824 dell'8 aprile 2014, ad oggetto *“Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità. Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”*.
2. La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare e, se dirigenti, anche dirigenziale.

3.8 Altro personale a qualsiasi titolo: I collaboratori/consulenti

Oltre al personale dipendente, nella struttura Commissariale, sono presenti Collaboratori /Consulenti in forza di rapporti di natura professionale e/o di collaborazione.

I collaboratori, parimenti al personale dipendente a qualsiasi titolo sono tenuti a:

- ✓ Osservare le misure di prevenzione esplicitate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- ✓ Osservare gli obblighi previsti dalla legge, ivi inclusi l'obbligo di non assumere l'incarico in presenza di situazioni di conflitto di interesse e gli obblighi di

dichiarazione;

- ✓ Segnalare possibili situazioni di illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza, ivi compreso le procedure, nei casi previsti, a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower);
- ✓ Rispondere alle richieste di collaborazione del Responsabile della prevenzione della corruzione.
- ✓ Effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di astensione, secondo gli indirizzi forniti dal RPCT;
- ✓ Rispettare il Codice di Comportamento della Struttura Commissariale;
- ✓ Osservare ogni norma prevista dal vigente quadro normativo in materia di prevenzione della corruzione.

Le gravi violazioni sono cause anche di rescissione contrattuale.

3.9 Responsabile dell'Anagrafe Unica della Stazione Appaltante (RASA)

Con determinazione ANAC n. 831 del 3.8.2016 viene espressamente previsto che occorre inserire il nominativo del RASA all'interno del Piano, quale misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione, il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.) è incaricato della compilazione e dell'aggiornamento dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA). Tale obbligo, introdotto dall'art 33-ter del d. l. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, cesserà dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del d.lgs. 50/2016. Il responsabile è il Dott. Maurizio Croce quale Soggetto Attuatore della struttura Commissariale.

3.10 Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO)

Con l'entrata in vigore, dal 25 maggio 2018, del (GDPR) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, viene introdotta la figura del "Responsabile della protezione dei dati" (RPD). Tale "Responsabile della protezione dei dati" (RPD) o DPO (Data Protection Officer) per la Struttura Commissariale svolge attività specifiche anche di collaborazione e supporto in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT per tutte le questioni inerenti alla protezione dei dati personali distinguendo chiaramente ruoli e funzioni. L'RPD svolge funzioni di formazione e informazione del personale, di sorveglianza sull'osservanza del Regolamento e delle altre leggi vigenti nell'Unione Europea in materia (art. 39 del RGPD) e fornisce, se richiesto, un parere sulla valutazione di impatto sulla protezione dei dati



personali, funge da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento di dati personali.

Nella ipotesi che il RPD è individuato fra soggetti interni, anche se non è la fattispecie della Struttura Commissariale, le due figure, (RPCT e RPD), non devono sovrapporsi per evitare che la sovrapposizione dei due ruoli possa di fatto limitare l'operatività delle competenze, riconducibili a ciascuna figura, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.

4 La Gestione del rischio di corruzione nella Struttura Commissariale

Il processo di gestione del rischio – Mappatura di processi delle aree a rischio - Trattamento del Rischio - Valutazione, analisi, ponderazione e gestione del rischio

Il concetto di corruzione considerato nel Piano Nazionale Anticorruzione, e a cui deve farsi riferimento nell'elaborazione di questo piano, ha necessariamente un'accezione più ampia rispetto alle fattispecie previste dal Codice penale. Infatti, in tale categoria, oltre ai delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II Libro II del Codice Penale, vanno considerate le varie situazioni che, a prescindere dalla rilevanza penale, si riscontrano nel corso dell'attività amministrativa, caratterizzate dall'abuso da parte di un soggetto del potere affidatogli, al fine di ottenere vantaggi privati ovvero la soddisfazione di interessi privati, quando tali interessi condizionino impropriamente l'azione della P.A. La situazione si concretizza sia nel caso che tale comportamento abbia avuto successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

In sintesi:

Si considera corruzione ogni malfunzionamento dell'amministrazione dovuto all'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo o che rimanga a livello di tentativo.

Per mettere un argine ai fenomeni corruttivi secondo la metodologia suggerita nel PNA e nei successivi aggiornamenti si procede attraverso la "GESTIONE DEL RISCHIO" che consiste nel porre in essere una serie di attività coordinate al fine di ridurre la probabilità del verificarsi dell'evento corruttivo.

La strategia anti corruttiva presente nel PNA porta in sé degli obiettivi strategici:

1. Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
1. Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
2. Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

3. Adozione di ulteriori iniziative adottate dall'ente per scoraggiare manifestazione di casi di corruzione.

4.1 Il processo di gestione del rischio

Il sistema di gestione del rischio adottato dalla Struttura Commissariale si basa sul modello previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione che, si sviluppa in un processo dinamico e ciclico rappresentato nel seguente schema:

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO – ESTERNO	MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO OBBLIGATORIE E SPECIFICHE - VALUTAZIONE DEL RISCHIO IDENTIFICAZIONE – ANALISI PONDERAZIONE	TRATTAMENTO DEL RISCHIO – IDENTIFICAZIONE E PROGRAMAZIONE DELLE MISURE
---	--	---



Come disposto dall'art. 1 comma 5 della legge n. 190/2012 e dal P.N.A. 2013, il PTPCT «fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio». Pertanto, il PTPC non è «un documento di studio o di indagine ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione» e quindi deve contenere la mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione, nonché l'individuazione, per ciascuna area, dei processi più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo.

A tale fine per la definizione della gestione del rischio nella Struttura Commissariale si è tenuto conto dei principi generali indicati dal PNA, funzionali al rafforzamento dell'efficacia del PTPCT e delle misure di prevenzione.

In riferimento infine alle indicazioni metodologiche sono state effettuate le seguenti fasi:

- a) l'analisi del contesto esterno ed interno;
- b) la mappatura dei processi in essere nella Struttura commissariale sia sulle "aree obbligatorie" che su quelle "generali" e di "rischio specifico";
- c) la valutazione del rischio analitica per ciascun processo;
- d) il trattamento del rischio, con misure concrete, sostenibili e verificabili.

Pertanto, seguendo le indicazioni del PNA è stata definita apposita tabella con la mappatura dei processi, e delle fasi/attività relative alle varie "aree" e/o uffici, responsabili, rischi (modalità di commissione reato), misure anticorruzione, tempistica di attuazione, responsabile dell'attuazione dell'azione, calcolo del rischio in termini di probabilità, calcolo del rischio in termini di impatto, valutazione complessiva del rischio e

ponderazione.

L'analisi del rischio è stata effettuata avendo a riferimento le indicazioni fornite dall'ANAC con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del PNA 2019. Infatti con l'allegato 1 al predetto PNA si forniscono: "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi". Con il PNA 2019 è chiarito il superamento dell'allegato 5 del PNA 2013 che non è più il riferimento metodologico da seguire per la predisposizione del PTPCT. Il PNA 2019 ha abbandonato l'approccio metodologico di cui all'allegato 5 del PNA 2013 (livello di rischio=probabilità × impatto) proponendo un approccio di tipo qualitativo che non si conclude con l'indicazione di valori numerici, ma con un giudizio di qualità espresso sulla base dei dati raccolti nell'analisi stessa.

4.2 La mappatura dei processi

La mappatura delle aree a rischio è la fase più importante e centrale del PTPCT, sono state mappate le aree gestite dalla Struttura Commissariale con il coinvolgimento dei Responsabili di Area che a loro volta sono stati collaborati da tutti i dipendenti e coordinati dal Soggetto Attuatore. Una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione.

L'aggiornamento della mappatura è stata effettuata su tutte le aree di rischio previste dal PNA 2019 (tabella 3 dell'allegato 1) che hanno interesse per la Struttura Commissariale, aggiornando ed implementando il lavoro in precedenza svolto.

Tale mappatura dei processi esposti al rischio corruttivo secondo l'allegato 1 del PNA 2019, si articola in tre fasi identificazione (con elenco completo dei processi aggregati per aree di rischio generali e specifiche), descrizione e rappresentazione.

Seguendo le prescrizioni del PNA sono state mappate le aree ivi previste.

I processi sono poi aggregati nelle cosiddette aree di rischio, intese come raggruppamenti omogenei di processi.

Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche:

- a) quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, gestione del personale);
- b) quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.

Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha individuato, tra le altre, le seguenti "Aree di rischio":

1. acquisizione e gestione del personale;
2. affari legali e contenzioso;

3. contratti pubblici;
4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
5. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
6. incarichi e nomine;

La mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio la mappatura va definita con gradualità sulla base dei principi di:

- completezza e integralità;
- analiticità e esaustività.

Fermo restando che l'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare, in forma chiara e comprensibile, nel PTPCT, va sottolineata l'utilità di pervenire gradualmente ad una descrizione e rappresentazione dettagliata e analitica dei processi dell'amministrazione, nei diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo, tenendo conto delle risorse e delle competenze effettivamente disponibili.

Secondo la determinazione Anac n. 12/2015 "l'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPC".

Nel richiamare le previsioni contenute nell'allegato 1 del PNA 2019 (par. 4.3 e 5) per l'applicazione della metodologia che governa tale fase, si ritiene opportuno in questa sede sottolineare - ricordando che per legge il *risk owner* è identificato nel responsabile di Area - per la corretta, completa e seria mappatura dei processi (cioè, l'attività di individuazione e analisi dei processi organizzativi) che rappresenta per Anac "un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio". Ecco perché il PNA 2019 conferma la centralità dell'analisi dei processi (identificazione, descrizione e rappresentazione) correlandola all'individuazione dei rischi: il concetto di corruzione che la legge 190/2012 intende prevenire si identifica con le forme di abuso per fini privatistici di un potere affidato, quindi riguarda la deviazione dal corretto modello organizzativo di svolgimento di processi lavorativi finalizzati a svolgere funzioni e servizi di competenza della Struttura. A tal fine è stata implementata la mappatura dei processi rispetto a quella formalizzata precedentemente. La mappatura dei processi consente di avere una lista dei processi per ciascuna area, aggregando i processi stessi come già detto per "aree di rischio". Tali processi, poi, sempre secondo gli indirizzi espressi dal PNA, sono stati brevemente descritti (mediante l'indicazione dell'input, delle attività costitutive il processo, e dell'output finale) e, infine, è stata registrata l'Area organizzativa responsabile del processo stesso. Tutta questa attività, contemplando anche la parte

descrittiva, è determinante ai fini dell'individuazione del rischio corruttivo e del suo fattore abilitante.

In riferimento alla **Mappatura dei Processi** esposti al rischio corruttivo, la stessa viene esposta nella **TABELLA A** allegata al presente PTPCT.

4.3 Valutazione, analisi e ponderazione e trattamento del rischio

Successivamente alla definizione della mappatura, si è proceduto alla individuazione del rischio corruttivo, partendo dal livello minimo di analisi, costituito da ciascuno dei processi mappati.

La valutazione del rischio

La valutazione del rischio è una macro-fase del procedimento di gestione del rischio, nel quale il rischio stesso viene identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio). La valutazione del rischio si articola in tre fasi:

l'identificazione

l'analisi

la ponderazione.

L'identificazione dei rischi: gli eventi rischiosi individuati sono elencati e documentati nel PTPCT. La formalizzazione avviene tramite la definizione di un "registro o catalogo dei rischi" dove, per ogni oggetto di analisi, è riportata la descrizione di tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi. Nella costruzione del registro l'Autorità ritiene che sia importante fare in modo che gli eventi rischiosi siano adeguatamente descritti e che siano specifici del processo nel quale sono stati rilevati e non generici. In questo modo sono stati individuati tutti i rischi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi ed avere conseguenze sull'amministrazione.

L'analisi del rischio:

L'analisi del rischio è stata effettuata avendo a riferimento le indicazioni fornite dall'ANAC con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del PNA 2019. Infatti con l'allegato 1 al predetto PNA si forniscono: "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi". Con il PNA 2019 è chiarito il superamento dell'allegato 5 del PNA 2013 che non è più il riferimento metodologico da seguire per la predisposizione del PTPCT. Infatti, come detto, il PNA 2019 ha abbandonato l'approccio metodologico di cui all'allegato 5 del PNA 2013 (livello di rischio=probabilità × impatto) proponendo un approccio di tipo qualitativo che non si

conclude con l'indicazione di valori numerici, ma con un giudizio di qualità espresso sulla base dei dati raccolti nell'analisi stessa.

L'analisi del rischio, ha due obiettivi: pervenire a una conoscenza più approfondita degli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione; stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

Per ogni rischio è stato accertato quali sono i fattori abilitanti. Per l'individuazione dei fattori abilitanti si tenuto conto delle esemplificazioni contenute nel *box 8* dell'Allegato 1 al PNA 2019. Avere approfonditamente analizzato questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci e indicate per prevenire i rischi.

In questa fase di prima applicazione della nuova metodologia di gestione del rischio corruttivo, si è stabilito che il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi sia rappresentata dal processo: in pratica i singoli processi non sono scomposti in fasi e Tale fase è concretizzata nell'aver enucleato n. 63 rischi di cui all'allegato al presente PTPCT denominato **Allegato 1 Valutazione dei Rischi** per ciascun processo rilevato e mappato è stato individuato almeno un rischio.

L'elenco di tutti i rischi individuati costituisce il registro o catalogo/elenco dei rischi come dalla **Tabella B, che rappresenta il Registro del Rischio, allegata al presente PTPCT**

Nell'ambito dell'analisi del rischio è da segnalare il concetto di rischio residuo, cioè il rischio che, nonostante l'applicazione coerente di tutte le misure attivate siano esse generali che specifiche, permane ugualmente, avendo ben chiaro che il rischio residuo non potrà mai essere azzerato ma soltanto ridotto. Questa fase è importante al fine di gestire correttamente la fase di trattamento del rischio, perché in base all'entità del rischio residuo e all'avvenuta applicazione/non applicazione delle misure si dovrà valutare la conferma delle misure (migliorandone l'applicazione), la loro sostituzione ovvero l'aggiunta di nuove misure oltre a quelle già attivate e previste, sempre nel rispetto del principio di sostenibilità.

Nella considerazione della dimensione organizzativa dell'amministrazione e delle risorse disponibili gli indicatori di stima del livello di rischio possono avere livelli di qualità e di complessità via via crescenti. Gli indicatori utilizzati fanno riferimento al *box 9* dell'Allegato 1 al PNA 2019 e ai dati oggettivi di cui al *box 10* del medesimo allegato.

Per la misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico si è ritenuto opportuno privilegiare un'analisi valutativa, per ogni singolo rischio, di tipo qualitativo secondo le indicazioni del PNA 2019. Coerentemente all'approccio qualitativo suggerito nell'Allegato 1 al PNA 2019, i criteri per la

valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi sono stati tradotti operativamente in indicatori di rischio (*key risk indicators*) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti. Per stimare l'esposizione al rischio sono stati definiti dieci indicatori riportati nella seguente tabella:

1	In che misura il contesto esterno (presenza di interessi, anche economici, rilevanti per i destinatari del processo influenza l'attività?
2	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?
3	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
4	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da procedimenti disciplinari?
5	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti?
6	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da procedimenti penali nei confronti di dipendenti?
7	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da ricorsi?
8	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da presenza di segnalazioni?
9	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
10	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anti corruttive? riferirsi all'ultimo triennio?

Ad ogni indicatore è stato misurato secondo i seguenti giudizi:

- trascurabile
- medio/basso
- rilevante
- critico

Successivamente alla stima del livello di esposizione al rischio (trascurabile, medio/basso, rilevante, critico), si è passati alle fasi di ponderazione del rischio e a quella di trattamento del rischio stesso. Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si è pervenuti ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso).

Ponderazione del rischio

La ponderazione del rischio corruttivo in riferimento al contesto interno ha fatto sì che si è potuto procedere all'analisi dei rischi specifici, in conformità al principio della "sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione" definito dall'ANAC nell'Aggiornamento al PNA 2015.

Pertanto sono stati attenzionati i processi più a rischio fenomeno corruttivo per fornire secondo l'art. 1, comma 5 lett. a), legge 190/2012, "un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio."

Con la ponderazione del rischio, si ha un'agevolazione dei processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione.

In questa fase si stabiliscono:

- a) **le azioni** da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- b) **le priorità** di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera.

Definita la valutazione vanno decise le **azioni** da intraprendere, attraverso le eventuali diverse opzioni, per ridurre l'esposizione di processi e attività alla corruzione. La **priorità** di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio e procedere in ordine via via decrescente, a partire dalle attività che presentano un'esposizione più elevata.

Successivamente si procederà al trattamento dei rischi che presentano un giudizio complessivo critico, rilevante e medio/basso, tralasciando i rischi che presentano un giudizio trascurabile.

Trattamento del rischio

L'obiettivo del trattamento del rischio è quello **di individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi**. In questa fase vanno predisposte misure idonee a prevenire il rischio corruttivo e si programmano le modalità della loro attuazione. L'individuazione e la progettazione delle misure va definita progettando cercando di evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

Le misure sono "generali" o "specifiche".

Misure generali: le misure intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione.

Misure specifiche: sono misure che si caratterizzano in quanto intervengono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio

e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici. La programmazione e l'individuazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano il fulcro del PTPCT.

Il "trattamento del rischio" nel presente Piano, è organizzato mettendo in atto le misure già previste, e definendo un sistema armonico con l'organizzazione complessiva della Struttura Commissariale sostenibile sia economicamente che organizzativamente, secondo i requisiti previsti nel Box 12 del PNA 2019 All. 1.

Il Piano di trattamento del rischio è sintetizzato nell'Allegato denominato:
Tabella "C" Trattamento e valutazione Rischi.

Individuazione delle misure

La prima fase del trattamento del rischio definisce, identificandole, le misure di prevenzione della corruzione, **in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.** Pertanto l'amministrazione individua le misure più idonee a prevenire i rischi ritenuti prioritari, attraverso l'elenco delle possibili misure di prevenzione suggerite nel PNA nel Box 11 All. 1.

Con riferimento alle principali categorie di misure, l'ANAC ritiene particolarmente importanti quelle relative alla semplificazione e sensibilizzazione interna.

Le misure di trattamento del rischio devono rispondere ai requisiti riportati nel Box 12 del PNA All. 1. Ciascuna misura dovrebbe disporre dei requisiti seguenti:

- **Presenza ed adeguatezza di misure o di controlli specifici**
- **Capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio**
- **Sostenibilità economica e organizzativa delle misure**
- **Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione**
- **Gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione del rischio residuo.**

Programmazione delle misure

La programmazione delle misure di prevenzione rappresenta la fase fondamentale del PTPCT in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all'art. 1, comma 5 lett. a) della legge 190/2012. La programmazione operativa è realizzata prendendo in considerazione gli elementi descrittivi riportati nel Box 13 del PNA All. 1:

1) fasi (e/o modalità) di attuazione della misura

2) tempistica di attuazione della misura o delle sue fasi

3) responsabilità connesse all'attuazione della misura

4) indicatori di monitoraggio e valori attesi

Tenuto conto dell'impatto organizzativo, identificazione e programmazione delle misure devono avvenire con il più ampio coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità dell'attuazione delle misure stesse, anche al fine di stabilire le modalità più adeguate. Il PTPCT carente di misure adeguatamente programmate (con chiarezza, articolazione di responsabilità, articolazione temporale, verificabilità effettiva attuazione, verificabilità efficacia), risulterebbe mancante del contenuto essenziale previsto dalla legge.

Misure generali e specifiche

5 Azioni di contrasto e prevenzione della corruzione

5.1 Trasparenza adempimenti e obblighi

La legge n. 190/2012 ha statuito che la TRASPARENZA dell'attività amministrativa costituisce *"livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali"*

Per disciplinare i parametri di pubblicità e pubblicazione delle attività amministrative e in riferimento alla trasparenza è stato emanato il d.lgs. n. 33/2013 che all'art. 1 comma 1 qualifica la trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La prevenzione della corruzione e l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, vede pertanto nella trasparenza lo strumento fondamentale.

La trasparenza, che viene assicurata mediante la pubblicazione delle informazioni relative all'organizzazione ed ai procedimenti amministrativi, costituisce quindi metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni della pubblica amministrazione, facendo sì che la trasparenza sia strumento di deterrenza contro la corruzione e l'illegalità.

Con il d.lgs. n. 97/2016, viene modificato il d.lgs. n. 33/2013, e con tale decreto di modifica viene attuata la piena integrazione del programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale della prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT). Pertanto, vi è l'obbligo di adottare un unico piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in cui sia identificata la sezione relativa alla trasparenza, che definisce le modalità di attuazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza nella P.A.

L'ANAC, con deliberazione n. 1310/2016, ha definito il perimetro d'azione delle P.A., successivamente all'abrogazione del Piano della trasparenza, indicando quindi la necessità di una dettagliata programmazione volta al rispetto della previsione normativa in materia di trasparenza. Pertanto all'interno del PTPCT viene prevista, come già detto, una sezione trasparenza che organizza i flussi informativi necessari per garantire alla Struttura Commissariale, l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, indicando anche i soggetti responsabili di ognuna di queste fasi. La mancata o incompleta o tardiva pubblicazione delle informazioni di cui al d.lgs. n.33/2013, qualora imputabile a negligenza del dipendente tenuto all'adempimento in base alle prescrizioni del PTPCT, costituisce fonte di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165/2001. In relazione alla loro gravità, il Responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione, previsti dalla normativa vigente, al Soggetto Attuatore, ai fini dell'eventuale attivazione dell'attivazione, per il tramite degli UPD di riferimento, del procedimento disciplinare.

Il Responsabile (RPCT) segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

L'assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità è declinato in un apposito allegato denominato: **"Allegato "A" Sezione Trasparenza – Elenco obblighi di pubblicazione - per la vigenza 2022 – 2024"** che forma parte integrante del presente PTPCT.

Nel predetto allegato, per ogni singolo obbligo, vengono indicati: i riferimenti normativi, i termini di aggiornamento, i soggetti responsabili dell'individuazione, elaborazione e trasmissione dei dati, documenti e informazioni, i soggetti responsabili della pubblicazione dei dati, documenti, informazioni, la tempistica e la modalità di pubblicazione e monitoraggio.

La mancata e/o non corretta pubblicazione dei dati per cui vige l'obbligo dà luogo a sanzioni previsti dagli artt. 46 e 47 del D.lgs. n. 33/2013.

Le sanzioni sono adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione che per altro ha adottato in data 16 novembre 2016 il regolamento che disciplina il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

5.1.1 L' Accesso Civico Semplice

Nella Sezione Amministrazione trasparente si trova una sezione che disciplina sia l'istituto dell'**Accesso civico semplice** di cui all'art. 5, co. 1 del d.lgs. n. 33/2013 che l'istituto dell'**Accesso Civico "Generalizzato" (FOIA)** di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. n. 33/2013.

5.1.2 Accesso Civico "Generalizzato" (FOIA)

L' Accesso civico "generalizzato" (FOIA) di cui all' art. 5 co. 2 d.lgs. n.33/2013 viene introdotto con il d.lgs. n. 97/2016 che modifica il d.lgs. n. 33/2013. Con l'adozione del FOIA (*Freedom of Information Act*) la trasparenza viene ridefinita come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa. Con l'Accesso Civico generalizzato si riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza necessità di essere titolare di situazioni giuridicamente rilevanti e pertanto non deve essere motivata.

Normativa Vigente:

- legge 6 novembre 2012, n. 190, articolo 1, commi 9, lett. f), e 15
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
- decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
- decreto presidenziale n. 5257 del 18 settembre 2017
- Regolamento (UE) 2016/679- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
- decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
- Delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016 (FOIA)

5.1.3 La Trasparenza e la tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

Dal 25 maggio 2018, con l'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito RGPD) e, con l'emanazione del d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, entrato in vigore il 19 settembre 2018, si sono da subito posti dei dubbi interpretativi in ordine all'intero impianto con gli obblighi di Trasparenza derivanti dal d.lgs. n. 33/2013.

L'ANAC rispondendo a diversi quesiti posti da varie P.A. ha chiarito che l'impianto normativo così come innovato rimane sostanzialmente immutato visto che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679,

«è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Pertanto occorre verificare che l'obbligo di pubblicazione sia previsto dal d.lgs. n. 33 prima che si pubblichino sui siti dati e documenti contenente dati personali.

Quindi, anche tenuto conto dell'importanza data al valore della trasparenza, tuttavia l'attività di pubblicazione dei dati sui siti Internet deve essere effettuata nel rispetto di tutti i principi che si applicano al trattamento dei dati derivanti dal citato *Regolamento UE 2016/679* e segnatamente all'art. 5.

5.2 Il Codice di Comportamento della Struttura Commissariale

Con il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" è approvato il regolamento dove sono previsti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

Nella considerazione che il Commissario Straordinario per la Mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana è il Presidente della Regione Siciliana, si è ritenuto adottare, con le dovute variazioni, per adeguarlo alla Struttura Commissariale, il Codice di Comportamento, approvato, in ultimo, con **Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 507 del 31/01/2019**. Tale *Codice* pertanto si applica al personale in servizio nella Struttura in avalimento/distacco o comando, dipendente della Regione Siciliana, Enti Locali e/o di enti sottoposti a vigilanza e controllo, personale dello Stato oltre che ai consulenti e/o esperti, (Cfr. D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 art. 2 comma 3), che hanno un rapporto a qualsiasi titolo con la Struttura Commissariale.

Normativa Vigente:

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 54, comma 1;
- Decreto Presidenziale 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).
- D.P. n. 507 Regione Siciliana del 31/01/2019

5.3 Rotazione del personale nelle aree a più rischio di corruzione

La Rotazione del personale rappresenta una delle misure più importanti per prevenire il fenomeno corruttivo e l'illegalità nella P.A. facendo sì che si eviti incrostazioni, nicchie di potere incontrollato e situazioni di privilegio soprattutto tra personale dipendente e utenti /cittadini.

Tale misura va applicata tenendo sempre conto dell'efficacia e dell'efficienza della macchina amministrativa e deve essere effettuata sulla base dei seguenti criteri oggettivi generali:

1. coerenza con il curriculum e titolo di studio posseduto;
2. la durata dell'incarico non può essere superiore a cinque anni e alla scadenza del termine massimo, l'incarico deve essere di regola affidato ad altro dipendente, a prescindere dall'esito della valutazione;
3. il nuovo incarico non può avere ad oggetto ambiti di attività attribuiti nel triennio precedente;
4. il ricevimento da parte del Responsabile dell'Anticorruzione di un congruo numero di comunicazioni di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, provenienti dallo stesso dirigente nel corso di un anno, costituisce indice di incompatibilità al mantenimento della posizione ricoperta.

La rotazione verrà applicata tenendo conto dei vincoli personali e soggettivi di ciascun dipendente interessato, oltre che la stessa va correlata con l'esigenza di assicurare comunque la continuità dell'azione amministrativa della Struttura.

Pertanto vi sarà una corretta informativa sindacale, adeguati criteri come su esposti, e un monitoraggio sull'applicazione della misura.

Nelle ipotesi che la rotazione non si può applicare, si adotteranno provvedimenti tali che il soggetto che non sottoposto ad azione di rotazione non abbia il controllo esclusivo dei processi avuto riguardo a quelli più esposti a rischio corruzione e si motiverà adeguatamente le ragioni della non applicazione della misura.

5.3.1 Rotazione straordinaria

Con l'entrata in vigore e applicazione della legge n. 190/2012 e tenuto conto delle prescrizioni contenute nel PNA, nei vari aggiornamenti e nella Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 recante *"Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001"*, vige l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di definire e implementare adeguati criteri per la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (titolari di posizione organizzativa e responsabili di procedimento) che operano nelle aree a più elevato rischio di corruzione.

La Rotazione Straordinaria, disciplinata dal d.lgs. n. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. l-quater, a mente del quale *«I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva»*. Nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione dal servizio, nei confronti del dipendente, vengono adottati i seguenti provvedimenti:

- a) per i dirigenti, il conferimento di altro incarico e la revoca di quello vigente ai sensi degli artt. 16, comma 1, lett. l quater e dell'art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001;
- b) per il personale del comparto, il trasferimento ad altro servizio così come prescritto dall' art. 16, comma 1, lett. l quater, del d.lgs. n. 165/2001.

Normativa Vigente

- legge 6 novembre 2012, n. 190, articolo 1, commi: 4, lett. e), 5, lett. b) e 10, lett. b);
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli: 16, comma 1, lett. l-quater) e 55 ter;
- legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- CCRL del personale con qualifica dirigenziale;
- CCRL del personale del comparto non dirigenziale;
- CCNL dei vari comparti in ordine al personale in servizio presso la Struttura Commissariale
- Intesa Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali del 24 luglio 2013, punto 4

5.4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

L'ordinamento italiano definisce con l'art. 6 bis della legge 8 agosto 241/1990 le disposizioni inerenti al conflitto di interesse per i dipendenti pubblici successivamente integrato dalla n.190 del 2012 e meglio disciplinato dagli artt. 6, 7 e 13 del DPR n. 62/2013. Le norme in parola prevedono due distinti comportamenti da parte dei dipendenti pubblici:

- 1) Obbligo di astensione
- 2) Dovere di segnalazione

Questi comportamenti dunque si pongono come misure di prevenzione della corruzione. Infatti l'ANAC, nel PNA 2013 (Allegato 1, paragrafo B6) ha precisato che la disposizione normativa di cui al citato art. 6 bis, persegue una finalità preventiva della corruzione che si realizza concretamente mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) da parte del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e i contro interessati. Il conflitto di interessi può presentarsi sotto un duplice aspetto e cioè può essere attuale quando l'interesse personale di un dipendente interferisce con l'interesse primario della collettività oppure è un conflitto potenziale quando il

dipendente, può trovarsi, in un momento successivo, in una reale situazione di conflitto di interessi.

Nell'organizzazione dell'Ufficio del Commissario, il conflitto di interessi va segnalato al Responsabile di Area, il quale esamina e valuta se la segnalazione crea motivi di lesione dell'imparzialità nell'esercizio delle pubbliche funzioni.

La segnalazione deve essere riscontrata dal Responsabile di Area che con determinazioni risponde per iscritto al dipendente. In caso viene rilevato un conflitto di interessi anche potenziale il Responsabile di Area propone le proprie determinazioni al Soggetto Attuatore che disporrà il provvedimento che rimuove il conflitto.

In caso di violazioni delle disposizioni si darà corso alla responsabilità disciplinare del dipendente oltre che a verificare gli eventuali atti illegittimi nel frattempo compiuti dei quali ne risponderà anche a livello di eventuali danni erariali e/o penali.

Sul punto l'ANAC con proprio orientamento n. 95 del 7 ottobre 2014 e n. 78 del 23 settembre 2014 ha chiarito che *«nel caso in cui sussista un conflitto di interessi anche potenziale, l'obbligo di astensione dei pubblici dipendenti di cui all'art. 6 bis, della legge n. 241/1990 costituisce una regola di carattere generale che non ammette deroghe ed eccezioni»*.

Tra le misure previste nel presente PTPCT da adottare da parte dei Responsabili vi è l'acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per ogni singolo procedimento. Nel corso dell'anno verranno impartite ulteriori direttive per meglio disciplinare l'istituto previsto dalla norma, al fine di acquisire le dichiarazioni e definire le procedure in caso di conflitto di interesse.

Particolare interesse per questa struttura riveste l'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 che testualmente recita:

"Art. 42 (Conflitto di interesse)

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.”

Pertanto il personale che si trova in ipotesi di conflitto di interesse ha l'obbligo di dare comunicazione alla stazione appaltante, e di astenersi dal partecipare alla procedura di gara.

Le ipotesi di violazioni delle norme danno corso a responsabilità amministrativa e penale, e fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

La disposizione in esame va coordinata con l'articolo 80, comma 5, lett. d) del codice dei contratti pubblici secondo cui l'operatore economico è escluso dalla gara quando la sua partecipazione determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del codice dei contratti pubblici che non sia diversamente risolvibile.

Normativa vigente:

- legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 6 bis;

- Decreto Presidenziale 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

- delibera ANAC n. 494 del 05 giugno 2019” Linee Guida n. 15 «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici».

-Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10.

- D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti pubblici)

5.5 Inconferibilità e incompatibilità d.lgs. n. 39/2013

Con Il decreto legislativo n. 39/2013, recante “ *Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*” sono stati disciplinati le ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità, tenuto conto di valutazioni sulla pregressa condizione giuridica dell'interessato, in ordine all'attività svolta e alla situazione soggettiva in ordine ad eventuali condanne.

In particolare con il presente decreto si regolano le ipotesi di inconfiribilità:

- Con l'art. 1, comma 2, alla lettera g) del citato decreto, per **"inconfiribilità"** si intende: *"la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionale a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico"*;
- Con l'art. 1, comma 2, alla lettera h) del citato decreto per **"incompatibilità"**, si intende *"l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico"*.

Costituiscono cause di **inconfiribilità** le previsioni di cui agli articoli dal 3 all'articolo 8 del d.lgs. n.39/2013.

Costituiscono cause di **incompatibilità** le previsioni di cui agli articoli dal 9 all'articolo 14 del d.lgs. n.39/2013.

Le Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi, approvati dall'ANAC, con determinazione n. 833 del 3 agosto 2016, disciplinano l'attività dell'RPCT e definiscono l'attività di vigilanza e i poteri di accertamento dell'ANAC, in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili.

La Misura verrà attuata con la verifica sulle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità presentate all'atto del conferimento dell'incarico e annualmente, secondo quanto previsto dall'art. 20 d. lgs. n. 39/013, con dichiarazioni ex art. 47 dpr 445/2000. Sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC, le dichiarazioni rese conterranno l'elenco degli incarichi espletati dal nominando, e la dichiarazione in ordine a eventuali condanne subite per reati contro la pubblica amministrazione.

Nel caso in cui la causa d'inconfiribilità, è resa evidente successivamente al conferimento dell'incarico, nonostante sia esistente sin dall'inizio del rapporto con l'amministrazione, il RPCT contesta all'interessato il caso e lo stesso sarà sollevato dall'incarico, previo contraddittorio.

Normativa vigente:

-legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, commi 49 e 50;

-decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

-art. 29 ter del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

-delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016.

5.6 Attività successive alla cessazione dal servizio (Pantouflage -Revolving doors)

Con la legge n. 190/2012, è stato inserito il comma 16-ter dell'articolo 53 del D.lgs. n. 165 del 2001, che prevede: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."* introducendo quindi nell'ordinamento la c.d. *"incompatibilità successiva"*.

L'intendimento della previsione normativa va nella direzione di evitare fenomeni di conservazione di privilegi e di comportamenti impropri dei dipendenti, proprio in funzione della prossima cessazione dell'attività.

Tale previsione normativa vuol prevenire accordi fraudolenti da consumare in maniera postuma alla cessazione del servizio e al contempo è un deterrente ad eventuali pressioni dall'esterno verso il dipendente. Gli atti, eventualmente, stipulati in violazione dalla norma, sono nulli.

Pertanto, a prescindere quale sia la causa di cessazione dal servizio e quindi anche nel caso di quiescenza, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con la pubblica amministrazione, non si possono avere alcun rapporto contrattuale autonomo o subordinato con i soggetti privati, con i quali precedentemente, si hanno avuto rapporti nell'esercizio dell'attività del dipendente e che sono stati destinatari dei suoi poteri autoritativi o negoziali

Tale norma, in riferimento al settore delle acquisizioni di beni servizi e di affidamento lavori, ha una importante ricaduta e con il presente piano **si intende estendere anche all'affidamento di incarichi professionali**, inoltre, sarà disposto l'inserimento di una specifica clausola nei contratti individuali di lavoro dei neo-assunti e/o dei collaboratori a qualsiasi titolo.

Normativa Vigente:

- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, comma 16 ter;
- legge 6 novembre 2012, n. 190 articolo 1, co. 43;
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, art. 2;
- PNA 2013 TAVOLA 10.

5.7 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.

I soggetti condannati anche con sentenze penali non passate in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, non possono far parte delle commissioni di concorso, anche con funzioni di segretario, e delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici, o per la concessione di sussidi, sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere; essi, inoltre, non possono essere assegnati, anche funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni servizi e forniture, o alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici. Il tutto, fino a che non ci sia sentenza di assoluzione per lo stesso reato, come previsto dall'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, aggiunto dall'art.1, comma 46 della legge 190/2012, che testualmente recita:

"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari".

Pertanto alla verifica dei requisiti, la presenza di precedenti penali come contemplati dall'articolo in parola è motivo ostativo al conferimento dell'incarico e pertanto l'amministrazione si astiene dal conferire incarico o dall'effettuare l'assegnazione.

Inoltre in virtù a quanto contemplato al paragrafo B11 dell'allegato 2 al PNA 2103, la particolare fattispecie di inconfiribilità dell'incarico produce in caso di violazione l'illegittimità degli atti prodotti.

Per definire il procedimento di nomina, si procederà con la richiesta di acquisizione della dichiarazione di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i delitti di cui al capo I libro II del codice penale, da parte:

- 1) di tutti coloro che svolgono funzioni istruttorie nella predisposizione degli atti di avvio delle procedure di assunzione dall'esterno di personale a qualsiasi titolo con la struttura commissariale e che fanno parte a qualunque titolo delle commissioni di concorso o degli uffici incaricati dell'istruttoria delle domande;
- 2) dei soggetti preposti all'ufficio economato e/o finanziario e/o alla predisposizione di contratti e al Monitoraggio della spesa;

3) dei soggetti nominati componenti delle commissioni di gara per l'acquisto di beni, servizi e forniture e/o vantaggi economici comunque denominati.

Pertanto in aderenza alla predetta prescrizione del PNA/2013 All. 2 si segnala:

- L' inibizione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile;
- la specifica preclusione di cui alla lett. b) del citato art. 35 bis riguarda sia l'attribuzione di incarico o l'esercizio delle funzioni dirigenziali sia lo svolgimento di funzioni direttive; pertanto, l'ambito soggettivo della norma riguarda i dirigenti, i funzionari;
- la violazione della disposizione in parola integra l'illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento in quanto, come da previsione di cui al comma 2 del art. 35 d.lgs. n. 165/2001, riguarda i requisiti per la formazione di commissioni e la nomina dei segretari;
- la situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata per il medesimo reato una sentenza di assoluzione anche non definitiva o di proscioglimento. Se la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione deve effettuare la contestazione nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio;
- Le sanzioni per violazione della presente disposizione sono disciplinate a seconda i casi dagli artt. 3 e 17 del d.lgs. 39/2013

Infine si fa riferimento all'art 77 del d.lgs. n. 50/2016 nella procedura di nomina di commissioni giudicatrice.

Normativa Vigente:

-decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35 bis;

-decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, artt. 3 e 17.

- art. 77 d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

- PNA 2013, all. 2 par B 11

5.8 Tutela del dipendente che segnala illeciti-whistleblower

LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI DA PARTE DEI DIPENDENTI (*whistleblowing*).

Con l'art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" testo poi, integralmente sostituito dall'art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico*"

o privato", in vigore dal 29 dicembre 2017, è stata introdotta la figura del c.d. *whistleblower*. Tale disciplina prescrive la tutela dell'anonimato dei dipendenti che segnalano possibili illeciti o fenomeni corruttivi o casi di *malagestio* al superiore gerarchico al RPCT e/o alla Magistratura Contabile e Giudiziaria e, con l'entrata in vigore dell'art. 19, comma 5, del decreto legge n. 90/2014, convertito con modifiche, dalla legge n. 114/2014, anche all'A.N.AC., che è competente a ricevere le segnalazioni di illecito di cui in parola.

Il segnalante, in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia, tale misura sottrae la denuncia al diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/1990.

In fase di prima applicazione e a tutela dell'anonimato e al fine di dare immediata applicazione alla norma *de quo* è istituito un protocollo riservato ed un indirizzo e-Mail dedicato per l'inoltro delle segnalazioni di fatti illeciti: whistleblowing@ucomidrogeosicilia.it gestiti dal RPCT.

Al riguardo è intendimento del Soggetto Attuatore utilizzare, nella forma del riuso gratuito, la piattaforma dell'ANAC, di modo che le eventuali segnalazioni arrivino al Responsabile attraverso una procedura interamente automatizzata.

Rientrano nelle ipotesi della norma in parola le segnalazioni non anonime e che siano effettuate nell'esclusivo interesse della integrità della P.A. e non a fini personali.

Dell'adozione di tale canale di comunicazione verrà data tempestiva comunicazione al personale.

Tale misura è estesa anche ai consulenti, collaboratori e professionisti che hanno rapporto a qualsiasi titolo con la Struttura Commissariale. Tale prescrizione sarà efficace attraverso l'inserimento nel codice di comportamento, negli atti di nomina o nei contratti di servizio e/o appalto di espresse clausole di richiamo.

La misura, innovativa per l'ordinamento italiano, è contemplata nel PNA. La gestione delle attività di verifica, le analisi delle segnalazioni sono demandate alla competenza del R.P.C.T. con la collaborazione dei Responsabili di Area.

Pertanto nel corso del 2022, al fine di una corretta e puntuale applicazione della misura, saranno effettuate le seguenti azioni:

- ✓ Acquisizione di piattaforma informatica in riuso gratuito da parte dell'ANAC
- ✓ Emanazione di apposita direttiva
- ✓ Estensione della misura a consulenti e/o collaboratori
- ✓ Report annuale dei responsabili in ordine alla misura

Normativa Vigente:

-decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 54 bis, come sostituito dall'art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179;

-art. 19, c. 5, lett.a), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modifiche dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

- PNA 2013 Tavola n. 12 § 3.1.11 e PNA 2016 par. 7.5

- ANAC determina n. 6 del 28 aprile 2015

5.9 Formazione del personale

La formazione in materia di etica e legalità è riconosciuta dal PNA come una delle attività principali per la prevenzione dei fenomeni corruttivi. Il continuo aggiornamento sulle norme in vigore, assicura maggiore consapevolezza sul tema accrescendo la sensibilità e al contempo riducendo il margine del rischio.

Nella considerazione che il personale della struttura è utilizzato in avvalimento, comando o distacco provenienti da diverse amministrazioni (Regionale, Enti Locali, Stato, Società Partecipate dalla Regione Siciliana), in ossequio ai principi costituzionali di efficacia, efficienza ed economicità, con nota prot. n. 3453 del 17.05.2019, indirizzata al Dirigente Generale della F.P. e del Personale, è stato chiesto l'inserimento del personale a qualsiasi titolo in servizio presso la Struttura Commissariale, nei programmi formativi del personale della Regione Siciliana. Il Servizio 16 Formazione e Qualificazione Professionale del Personale Regionale con nota prot. n. n. 62481 del 04/06/2019, ha riscontrato positivamente la superiore richiesta.

Obiettivo specifico dell'attività formativa è favorire la conoscenza, da parte dei dipendenti, dei contenuti, delle finalità e degli adempimenti relativi all'attuazione della normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Piano Anticorruzione, al Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione applicato ai dipendenti e ai collaboratori a qualsiasi titolo con la Struttura Commissariale.

L'attività formativa sarà integrata da iniziative della Struttura Commissariale.

Normativa Vigente:

-legge 6 novembre 2012, n. 190, articolo 1, commi: 5, lett. b), 8, 10 lett. c), 11;

-decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

- Art. 19, comma 15 d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114

- PNA 2013 Tavola n. 13

5.10 Monitoraggio dei tempi procedurali

Con l'art.1 commi 9, lett. d) e 28, viene prevista l'attività periodica di monitoraggio del rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge o dai regolamenti, è individuata dal legislatore al fine della salvaguardia dei principi di trasparenza e di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Con il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante *"Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"* vengono contingentati e previsti i tempi per il pagamento delle transazioni commerciali con gli enti pubblici che debbono essere effettuati entro 30 giorni o 60 laddove contrattualmente previsto. A tal fine il monitoraggio dei tempi medi di pagamento è assicurato dalla pubblicazione dell'indice trimestrale e annuale di tempestività dei pagamenti, definito come previsto dall'art. 9 del DPCM 22.9.2014. Gli esiti di tale attività sono soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 1, co. 28, della legge n. 190/2012, secondo cui *"Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione"*. Con l'art. 43 del d.lgs. n. 97/2016 che ha abrogato l'art.24 del d.lgs. n.33/2013, è stato abrogato tale obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi dei procedimenti. Ad ogni buon fine con il monitoraggio si vuole evidenziare le eventuali disfunzioni in ordine alla conclusione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e, nel contempo all'adozione di misure correttive al fine di definire le anomalie eventualmente evidenziate.

Il predetto monitoraggio va effettuato semestralmente e il secondo semestre entro il 31 ottobre, da parte di ogni Responsabile di Area, che è onerato ad inviare una relazione con i relativi risultati al RPCT, con le evidenze delle eventuali anomalie riscontrate nel monitoraggio e le iniziative assunte per rientrare nei tempi procedurali previsti.

Normativa Vigente:

-legge 6 novembre 2012, n. 190. art. 1, commi: 9, lett. d), e comma 28;

-legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, art. 2, comma 4 bis.

cfr. PNA 2013 Tavola n. 16

-art. 16 Codice Vigna

5.11 Monitoraggio dei rapporti Amministrazione /soggetti esterni

Al fine di garantire trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, con la presente Misura, scaturente dall'art. 1, comma 9, lettera e) della L. n. 190/2012, si introduce l'obbligo per l'Amministrazione di realizzare il monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione che hanno la responsabilità della stipulazione del procedimento amministrativo.

La struttura commissariale può chiedere, ai soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, il rilascio di una apposita dichiarazione. (cfr. parere ANAC del 18 febbraio 2015). Sarà emanata apposita direttiva per l'attuazione della misura per il coinvolgimento di tutti i dipendenti per l'attuazione del monitoraggio.

Qualora l'azione di monitoraggio ex art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012 dovesse riscontrare eventuali rapporti di parentela o affinità, i dipendenti interessati dovranno astenersi ai sensi del comma 41 del medesimo articolo 1.

In tal caso, il Responsabile dell'Area interessata trasmetterà al RPCT rilevazione dell'evidenza riscontrata. Saranno effettuati controlli a campione a cura dei responsabili di Area ex art. 71 DPR 445/2000 e sarà fatto relativo report sull'attuazione della misura da trasmettere entro il 31 ottobre al RPCT.

Normativa Vigente:

-legge 6 novembre 2012, n. 190. art. 1, comma 9, lettera e)

- cfr. PNA 2013 Tavola n. 17

Misure ulteriori di prevenzione della corruzione

5.12 Patti di integrità negli affidamenti

Con l'art. 1, comma 17, della L. n. 190, le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara e pertanto sono tenute a predisporre ed utilizzare protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse.

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette

un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati a tutti i concorrenti.

A tal fine, verranno applicati i protocolli di legalità o patti d'integrità e sarà inserita negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Al momento nella struttura commissariale viene applicato il protocollo di legalità "Accordo Quadro Carlo Alberto dalla Chiesa".

Riferimento:

- legge 6 novembre 2012, n. 190, articolo 1, comma 17.

- "Accordo Quadro Carlo Alberto dalla Chiesa".

5.13 Ulteriori Misure specifiche Area di rischio: Contratti pubblici

Con la predetta misura si fa riferimento al PNA, Aggiornamento 2015, per la definizione e implementazione di misure ulteriori di prevenzione dei fenomeni corruttivi in relazione all'Area di rischio contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Tra le misure indicate di cui al paragrafo 4.1.5 del predetto PNA/2015, in ordine a "Fasi delle procedure di approvvigionamento", sono già previste alcune misure:

- **Utilizzo di avvisi di preinformazione anche facoltativi.**

L'ufficio Gare e Contratti del Commissario di Governo, pubblica in pre-informazione tutte le informazioni riguardanti le procedure di gara bandite (Procedure Negoziato e procedure Aperte), utilizzando l'avviso tipo previsto dalla normativa vigente. Le pubblicazioni vengono effettuate, in base all'importo dell'appalto, sul sito istituzionale (sezione Avvisi e Bandi), su piattaforma telematica del Commissario di Governo (procedure Aperte), su quotidiani nazionali e regionali, su GURI e su GUUE, se previsto. La pubblicità di gara viene attivata istantaneamente dall'ufficio pochi minuti dopo la pubblicazione della gara in piattaforma telematica.

Tra le misure indicate di cui al paragrafo 4.2.5 del predetto PNA/2015, in ordine a "Progettazione della gara", sono già previste alcune misure:

- **Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).**



L'Ufficio Gare e Contratti del Commissario di Governo inserisce tali informazioni nelle proprie determinazioni a contrarre: Tipologia di affidamento, tipologia di procedura adottata e criteri di scelta del contraente, numero minimo di soggetti da invitare.

- **Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.**

L'Ufficio Gare e Contratti del Commissario di Governo già utilizza lo schema tipo dei bandi ANAC.

- **Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.**

Questa previsione è già rispettata, indicando in modo trasparente che, in caso di O.E.P.V. non sono consentite migliorie che necessitino di varianti progettuali.

- **Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.**

Questa previsione è rispettata grazie alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente delle dichiarazioni attestanti l'insussistenza di cause di incompatibilità dei componenti dell'Ufficio del Commissario di Governo con gli interventi e le mansioni assegnate.

- **Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.**

L'Ufficio Gare e Contratti del Commissario di Governo richiama nei propri bandi l'adesione del protocollo di legalità Dalla Chiesa.

Conspecifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria

- **Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.**

L'Ufficio Gare e Contratti del Commissario di Governo inserisce già nei decreti a contrarre: Tipologia di affidamento, tipologia di procedura adottata e criteri di scelta del contraente. Il criterio di scelta del contraente è "randomico pesato" ovvero la piattaforma telematica seleziona in maniera casuale gli operatori economici accreditati dalla Stazione Appaltante che detengano i requisiti previsti dal bando.

Inoltre li "pesa" evitando di invitare gli operatori che:

- Hanno ricevuto inviti a gare bandite con le medesime categorie di gara;
- Hanno già ricevuto inviti a prescindere dalle categorie di gara;
- Sono imprese aggiudicatrici di gare nell'anno in corso;
- Sono state invitate in un determinato arco temporale.

Tali previsioni sono attivate dal titolare delle pubblicazioni delle gare in piattaforma.

Tutte le procedure negoziate pubblicate sono state costruite con il criterio di selezione randomico e pesato con esclusione di invito ad imprese selezionate precedentemente per ogni procedura negoziata a prescindere dalle categorie previste dai bandi.

- **Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.**
- **Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.**

L'Ufficio Gare e Contratti del Commissario di Governo utilizza piattaforme telematiche di gara dal 2013. Le tipologie di procedure prescelte sono sempre state aderenti alle disposizioni del Codice degli Appalti.

La trasparenza è massima: la pubblicità degli appalti è immediata e completa, come da previsioni del Codice. Ogni seduta di gara, sia dei Servizi di Verifica che delle Commissioni Giudicatrici, è pubblicizzata agli operatori economici via piattaforma telematica e via PEC ad ogni partecipante.

Le determine a contrarre sono pubblicate in piattaforma telematica contestualmente al bando e tutti gli atti di gara.

Tutti i verbali di gara delle sedute pubbliche vengono pubblicati prontamente in piattaforma telematica o, in casi rari, al massimo entro 24 ore dalla seduta.

- **Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.**

La rotazione degli inviti è garantita dalla piattaforma telematica. Si propone tuttavia l'attivazione di un Audit esterno all'Ufficio Gare e Contratti che verifichi la corretta attivazione della creazione delle gare telematiche in procedura negoziata.

- **Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione.**

L'Ufficio Gare e Contratti del Commissario di Governo ha istituito Albi Commissariali (Imprese e Professionisti) sin dal 2012 (forse anche prima).

Gli elenchi, gestiti mediante piattaforma telematica, consentono l'iscrizione immediata e sono sempre attivi ed accessibili.

Le istanze pervenute vengono prese in carico da una risorsa dedicata esclusivamente a questa attività e vengono aggiornati al massimo trimestralmente mediante decreti commissariali pubblicati prontamente sul sito istituzionale del Committente.

Tra le misure indicate di cui al paragrafo 4.3.5 del predetto PNA/2015, in ordine a "Selezione del contraente", sono già previste alcune misure:

- **Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.**

Tutta la documentazione di gara è immediatamente disponibile in piattaforma telematica sin dalla pubblicazione della gara e rimane disponibile ai concorrenti anche dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte.

- **Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato**

ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.

Nell'anno 2022 l'accesso agli atti di gara è sempre stato consentito secondo i termini di legge. I nominativi di tutti i componenti dell'Ufficio Gare e Contratti sono pubblicati sul Sito Istituzionale del Committente.

- **Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).**

Tutta la documentazione di gara è gestita mediante piattaforma telematica sia in entrata che in uscita.

Ogni attività effettuata è tracciata e verificabile (nome utente, tipo attività, ora, minuti, secondi dell'attività, indirizzo ip).

Eventuali atti aggiuntivi pervengono via PEC al protocollo gare, protocollo informatico ad appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it entro i termini previsti dalla Stazione Appaltante.

- **Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).**

L'intera documentazione di gara, ivi compresi i verbali di seduta pubblica sono permanentemente custoditi in piattaforma telematica. Gli atti originali sono custoditi in armadi chiusi a chiave ubicati all'interno dei locali che ospitano l'Ufficio Gare e Contratti.

- **Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.**

Tutti i decreti di nomina dei Commissari sono pubblicati sul Sito del Committente. Tutti i CV dei Commissari sono stati pubblicati nella sezione dedicata in Amministrazione Trasparente, dopo aver preventivamente oscurato le informazioni inerenti ai dati personali.

- **Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità.**

L'Albo Commissariale dei Professionisti comprende due sezioni dedicate ai Commissari tecnici di Gara. Una rivolta ai liberi professionisti ed una ai dipendenti pubblici.

I Presidenti di Commissione di Gara vengono nominati "Intuitu Personae" dal Soggetto Attuatore, come previsto dal relativo regolamento interno e non sono personalità iscritte agli Albi Commissariali.

- **Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate.**

Presidenti e Componenti di Commissione Giudicatrice, ad eccezioni dei segretari, ricevono al massimo due nomine ogni anno solare.

• **Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:**

- a) *l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;*
- b) *di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);*
- c) *se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);*
- d) *di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);*
- e) *di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;*
- f) *assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.*

Presidenti e Componenti sono tenuti ad effettuare varie dichiarazioni in fase di accettazione dell'incarico. Tra le altre, dichiarano già l'insussistenza di cause di incompatibilità con gli operatori economici partecipanti alla procedura e di non aver partecipato come concorrenti alle gare indette dal Commissario di Governo nei due anni precedenti all'accettazione dell'incarico. Tali dichiarazioni possono - essere integrate con quelle previste dal presente paragrafo.

- ***Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.***

La fase di verifica delle offerte anormalmente basse (in carico ai RUP) è espressamente descritta nei relativi verbali custoditi in formato originale presso l'Ufficio Gare della Stazione Appaltante. Tali verbali sono inoltre oggetto di accesso agli atti da parte degli operatori economici partecipanti alle gare, laddove detengono il diritto di accesso agli stessi.

- ***Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate".***

I modelli di gara predisposti dalla Stazione Appaltante prevedono già espresse dichiarazioni a carico degli O.E. inerenti all'assenza di collegamento tra imprese che evitino offerte concordate. I servizi di verifica amministrativa interni alla S.A. ne individuano la corretta previsione.

- ***Check list - di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di***

tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.

L'ufficio Gare e Contratti del Commissario di Governo adempie a questa previsione verificando, successivamente al RUP, i requisiti speciali in capo agli aggiudicatari.

- **Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività.**

La massima apertura al mercato e la correttezza dei criteri di selezione degli O.E. sono direttamente verificabili anche dagli operatori economici stessi che, accedendo in piattaforma telematica, verificano i questionari di iscrizione e lo stato di iscrizione (In attesa, in Preiscrizione, Accreditato).

- **Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.**

Tutta la documentazione è custodita in maniera permanente in piattaforma telematica e disponibile agli aventi diritto.

- **Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.**

Previsioni già rispettate.

- **Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.**

Previsioni già rispettate.

- **Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.**

Previsione rispettata tempestivamente per il tramite della pubblicazione dei punteggi in piattaforma telematica, in corso di seduta di gara finale di procedure indette con il criterio dell'O.E.P.V.

- **Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara.**

Previsione già rispettata, sia mediante piattaforma telematica, sia mediante invio PEC agli operatori economici partecipanti alle gare.

Tra le misure indicate di cui al paragrafo 4.4.5 del predetto PNA/2015, in ordine a "Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto", sono già previste alcune misure:

- **Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.**

I Decreti di aggiudicazione definitiva ed efficace vengono trasmessi via PEC agli interessati ed ai controinteressati; pubblicati tempestivamente sul sito del committente ed inviati in forma di avviso agli operatori economici partecipanti alle gare, il giorno stesso della loro emanazione.

Tra le misure indicate di cui al paragrafo 4.6.5 del predetto PNA/2015, in ordine a "Rendicontazione del contratto" sono già previste alcune misure:

- **Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito.**

L'Ufficiale Rogante del Commissario di Governo detiene un repertorio di ogni contratto registrato. Dal 2019 tale repertorio contiene anche l'elenco e i dettagli degli affidamenti diretti. La maggior parte delle informazioni indicate in questo paragrafo vengono inoltre pubblicate nella sezione Gare di Amministrazione Trasparente.

- **Per procedure negoziate/affidamenti diretti, pubblicazione di report periodici da parte dell'Ufficio acquisti in cui, per ciascun affidamento, sono evidenziati: le ragioni che hanno determinato l'affidamento; i nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione; il nominativo dell'impresa affidataria e i relativi criteri di scelta; gli eventuali altri contratti stipulati con la medesima impresa e la procedura di affidamento; un prospetto riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati con altri operatori economici, aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi o similari.**

Come sopra: la maggior parte di queste informazioni vengono già pubblicate nella sezione Gare di Amministrazione Trasparente.

- **Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante.**

Già avviene.

- **Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio.**

Già avviene. Ad eccezione della selezione a sorteggio.

Tali misure, in relazione alla particolare peculiarità della Struttura e al relativo contesto, si ritengono, tra quelle evidenziate nel PNA aggiornamento 2015, le più utili e idonee a prevenire fenomeni corruttivi.

Riferimento:

- Piano Nazionale Anticorruzione 2015
- Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione
- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015

5.14 Verifiche e ispezioni

Tra le misure ulteriori, tenuto conto della specificità della Struttura Commissariale, è attivato un sistema di verifiche controllo ed ispezioni, in linea con il sistema dei controlli previsto nei P.O. L'impianto che porta a verifiche ed ispezioni messo in atto dalla Struttura Commissariale, in ordine al corretto, efficace ed efficiente svolgersi delle attività assegnate, si dispiega tra l'altro attraverso il servizio di Monitoraggio e Controllo, struttura preposta ai controlli di I livello (documentale e in loco) ex art. 60, lett. b) del Reg. (CE) n. 1083/2006 avuto riguardo ai finanziamenti scaturenti dal "Patto per il SUD" e il Responsabile Interno Operazioni (R.I.O.), che ha tra i propri compiti i rapporti con UMC, Responsabili tecnici delle operazioni e la "Gestione dei sistemi documentali e di archiviazione in originale a supporto della rendicontazione da rendere disponibile in ogni momento per verifiche e controlli disposti da soggetti incaricati, da conservare fino al terzo anno successivo alla chiusura dell'FSC 2014-2020".

Istituzione UMC nell'ambito della struttura commissariale

L'Unità di Monitoraggio e Controllo (UMC) è stata istituita nell'ambito dell'ufficio del Commissario con Disposizione n° 03 del 14/06/2017, da ultimo modificata ed integrata dalla Disposizione n° 6 del n° 6 del 28/01/2019 che ha approvato il nuovo organigramma e funzionigramma dell'Ufficio del Commissario (CdR), in conformità alla Delibera di Giunta Regionale 16 del 03/01/2019 (oggi superata dalla Delibera di Giunta Regionale n° 294 del 08/08/2019 di seguito richiamata).

L'Unità di Monitoraggio e Controllo (UMC) è la struttura responsabile delle attività di monitoraggio e controllo limitatamente agli interventi previsti dal Patto per il Sud – Regione Siciliana – area tematica "Ambiente" obiettivo strategico "Dissesto Idrogeologico" che l'Ufficio del Commissario gestisce quale Centro di Responsabilità (CdR).

I compiti e le funzioni dell'UMC sono quelli elencati nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Patto per il Sud – Regione Siciliana – Versione GIUGNO 2019, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 294 del 08/08/2019, il quale trova applicazione alla struttura Commissariale, nel rispetto delle specifiche peculiarità della struttura e del suo particolare quadro normativo di riferimento.

Si rimanda:

- al Si.Ge.Co. per la declaratoria, a carattere generale, dei compiti di tutti i soggetti che compongono la governance del FSC 2014-2020 Patto per Il Sud ed in particolare per la declaratoria dei compiti dell'UCO, del Beneficiario e dell'UMC (paragrafi del Si.Ge.Co. 4.1 – Pista di Controllo, 4.4 - Verifica delle operazioni, 5 – Sistema Informatico di Monitoraggio e Controllo;

- all'Allegato 5 al Si.Ge.Co. – Manuale dei Controlli di Primo Livello, che definisce le procedure e le metodologie relative al controllo delle attività necessarie alla realizzazione dei progetti contenuti nel Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto per il Sud – Regione Siciliana e che rappresenta uno strumento operativo vincolante per tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nelle attività di controllo del Patto per il Sud.

Funzioni e compiti dell'UMC

L'UMC dell'Ufficio del Commissario:

- a) Pone in essere tutte le iniziative e gli atti necessari per il monitoraggio ed il controllo degli interventi.
- b) Predispone e aggiorna la Pista di Controllo per ciascuno dei settori prioritari e degli ambiti di intervento del quale è responsabile il CdR e la sottopone all'approvazione del Soggetto Attuatore. Inserisce i dati ed i documenti in formato elettronico relativi a questa fase su CARONTE e li rende disponibili agli Utenti abilitati.
- c) Esercita il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario sulla base delle informazioni inserite dall'UCO su CARONTE. Effettua sui dati le opportune verifiche di completezza documentale, coerenza e congruenza e li "valida" per conto del Soggetto Attuatore, rendendoli disponibili all'Organismo di Coordinamento dei Centri di Responsabilità del FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana per il seguito di competenza.
- d) Predispone annualmente un programma dei controlli da effettuare in loco sulle operazioni. Inserisce i documenti in formato elettronico relativi a questa fase su CARONTE e li rende disponibili agli Utenti abilitati.
- e) Presa visione su CARONTE delle spese "certificabili" rese disponibili dall'UCO e della documentazione correlata, procede alle verifiche documentali, comprovate dalla redazione di apposite check-list. Si accerta che le spese dichiarate dal Beneficiario siano conformi con la scheda dei costi approvata e che siano state effettivamente sostenute. Verifica, altresì, l'ammissibilità e l'eleggibilità di tali spese in base alle norme comunitarie e nazionali. I dati ed i documenti in formato elettronico relativi a questa fase su CARONTE e li rende disponibili agli Utenti abilitati.
- f) Sulla base dei controlli effettuati (documentali ed in loco) nonché sulle risultanze delle verifiche tecnico-amministrative (collaudi) acquisite, predispone la certificazione di spesa per la firma del Soggetto Attuatore del CdR (completa di tutte le informazioni previste al punto 3.2) e la inserisce su CARONTE insieme a tutta la documentazione, rendendo il tutto disponibile all'Autorità di Certificazione, ai fini della presentazione delle domande di pagamento.
- g) Periodicamente, esamina la documentazione relativa a ciascuno dei controlli effettuati per gli interventi di competenza (verbali, check-list, interlocuzioni col beneficiario, comunicazioni/informativa degli esiti dell'attività ispettiva condotta dai collaudatori) e accerta l'adeguatezza degli standard qualitativi adottati per i controlli. L'UMC garantisce la piena tracciabilità dell'attività svolta e la corretta archiviazione della relativa documentazione.
- h) A seguito di relativa disposizione da parte del Soggetto Attuatore e presa visione delle informazioni rese disponibili dall'UCO, provvede alla segnalazione delle irregolarità, nonché a quelle relative ai progetti sospesi e le trasmette, a firma del Soggetto Attuatore,

all'Organismo di Coordinamento dei CdR per il seguito di competenza, nei tempi e nelle modalità da questo stabiliti. Inserisce i dati ed i documenti in formato elettronico relativi a questa fase su CARONTE e li rende disponibili agli Utenti abilitati.

Tipologie di controlli di competenza dell'UMC

In concomitanza con la gestione e l'attuazione dell'intervento, l'UMC svolge due tipi di controlli al fine di accertare il rispetto del principio fondamentale della sana gestione amministrativa e finanziaria nonché della corretta esecuzione delle operazioni in conformità alla normativa comunitaria e nazionale pertinente:

- controllo amministrativo-contabile su base documentale effettuato sul 100% delle operazioni mediante la verifica della documentazione di spesa prodotta dall'UCO e resa disponibile su CARONTE;
- controllo in loco, da effettuarsi su un campione di operazioni, che mirano ad accertare la realizzazione fisica dell'intervento.

I controlli sono svolti in analogia a quanto previsto dall'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 e sono diretti a garantire la correttezza, la regolarità e la legittimità dell'esecuzione degli interventi finanziati, sotto l'aspetto amministrativo, contabile e finanziario, nonché l'effettiva realizzazione degli stessi.

Il controllo si distingue in tre aree principali:

- a) controllo amministrativo (conformità alle norme)
- b) controllo finanziario (regolarità finanziaria)
- c) controllo di tipo fisico – tecnico in loco (regolarità dell'esecuzione).

Controlli amministrativi e finanziari in back office

L'UCO rende disponibile all'UMC tutta la documentazione correlata alla spesa sostenuta e inserisce su CARONTE le spese ritenute "certificabili".

I controlli amministrativi vengono svolti su base documentale (in back office) ed effettuati sul 100% della spesa finanziata con risorse FSC 2014-2020 e sono finalizzati alla verifica di conformità alle disposizioni normative ed amministrative europee, nazionali, regionali e proprie dell'Amministrazione che gestisce il Patto, che regolamentano le attività di programmazione e gestione finanziate attraverso risorse pubbliche, nonché ad ogni altro documento di orientamento e a quanto stabilito dal programma. Tale controllo riguarda la documentazione amministrativa e contabile presentata dall'UCO/Beneficiario nelle diverse fasi di attuazione, secondo la tempistica prevista dagli atti contrattuali per la realizzazione dell'intervento quali ad esempio:

- la verifica del rispetto dei requisiti per la partecipazione ad una gara;
- coerenza di bandi, capitolati e provvedimenti/atti dirigenziali;
- la correttezza degli adempimenti pubblicitari;
- la verifica della documentazione amministrativa propedeutica all'adozione dell'atto di finanziamento dell'intervento;

- la verifica della documentazione amministrativa presentata dall'UCO/Beneficiario per la richiesta di erogazione di un acconto/saldo;
- i controlli sulla durata, articolazione e pianificazione delle attività, etc.;
- il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità;

Il controllo finanziario viene effettuato attraverso la verifica dei documenti giustificativi della spesa, dei quali si valuta la correttezza formale e sostanziale del contenuto e dell'ammissibilità del periodo temporale (eleggibilità della spesa) attraverso la preliminare verifica di effettività, inerenza e legittimità delle spese dichiarate.

Tali verifiche, anch'esse svolte sul 100% della spesa sostenuta a valere sul FSC 2014-2020 oggetto di rendicontazione da parte del Beneficiario/RUP sono tese ad appurare:

- la correttezza formale della documentazione che rendiconta la spesa;
- che le voci di spesa risultanti dai giustificativi siano coerenti con quanto previsto dal contratto;
- che le tipologie di spesa dichiarate siano ammissibili sulla base della normativa nazionale e comunitaria;
- la regolarità/completezza delle fatture;
- che la documentazione di spesa sia accompagnata dalla documentazione tecnico amministrativa necessaria;
- che siano state presentate, laddove richiesto, adeguate garanzie fidejussorie.

Gli strumenti utilizzati per le attività di verifica in back office sono le **check-list** di controllo dei singoli interventi finanziati, nonché i rapporti di giudizio di conformità della documentazione e delle procedure alla normativa.

A fine verifica le check-list sono inserite sul sistema CARONTE al fine di consentirne la consultazione da parte degli Utenti abilitati.

Controlli in loco

Le verifiche in loco consistono in controlli svolti in cantiere e presso gli uffici che si occupano della realizzazione del progetto per la verifica sia della corretta tenuta del fascicolo di progetto che della corretta esecuzione delle attività; tali uffici, nel caso della struttura commissariale, coincidono con l'UCO.

I controlli in loco sono di due tipologie: in itinere (durante la realizzazione del progetto) ed ex post (a conclusione del progetto).

L'oggetto dei controlli in loco sulle operazioni – su base campionaria – è particolarmente centrato sulla *"effettiva esistenza"* anche fisica del progetto finanziato e della documentazione a supporto, consentendo, tra l'altro, di accertare la veridicità delle informazioni fornite con le domande di rimborso circa l'attuazione procedurale, fisica e finanziaria del progetto.

I controlli in loco sono effettuati sulla base di un "Programma dei controlli" predisposto dall'UMC ad inizio di ogni anno, inserito nella sezione relativa ai controlli di CARONTE e reso disponibile ai Soggetti abilitati.

Il programma di controlli, predisposto dall'UMC tenendo conto della realtà organizzativa del CdR, è fondato su un campione rappresentativo, sia qualitativamente che quantitativamente, delle varie tipologie di operazioni presenti sul sistema informativo che tiene conto sia del principio di proporzionalità in rapporto al volume finanziario degli investimenti pubblici, sia dell'analisi dei rischi.

Una volta chiarito il contesto e gli obiettivi, l'intero processo di controllo è frazionato nelle varie fasi che lo compongono attribuendo priorità al controllo con un livello di rischio più elevato; il processo di

controllo viene condotto con l'ausilio di specifiche check-list che, oltre a uniformare/standardizzare le attività di controllo, hanno l'obiettivo di rendere trasparente l'intero processo di controllo. Le stesse, una volta completata la verifica, sono inserite nella sezione relativa ai controlli di CARONTE e messe a disposizione dei Soggetti abilitati.

Il verbale ufficiale di sopralluogo rappresenta una parte integrante della check-list e serve anche a rilevare eventuali criticità e/o irregolarità.

A tal fine, nel corso della verifica in loco l'UMC verifica:

- l'esistenza e l'operatività del beneficiario selezionato nell'ambito del FSC 2014-2020 Patto per il Sud, Settori di intervento;
- la rispondenza del bene, servizio, opera rispetto al progetto;
- la rispondenza del bene, servizio o opera rispetto alla documentazione contabile prodotta;
- il corretto e coerente avanzamento fisico-procedurale del servizio/opera finanziata rispetto alla documentazione di spesa presentata ai fini dell'erogazione del contributo;
- che la documentazione relativa ai progetti finanziati, conservata presso la sede del beneficiario o altro luogo di cui sia stata informata l'amministrazione, sia distinta e separata dagli altri atti di amministrazione generale del beneficiario e organizzata in modo da essere rapidamente e facilmente consultabile con preciso ordine cronologico (check-list);
- la corrispondenza dei dati delle dichiarazioni di spesa alla relativa documentazione giustificativa;
- l'adozione da parte dei beneficiari di un sistema contabile affidabile in cui si rilevi un'appropriatezza evidenziazione dei costi sostenuti per il progetto.

In base alle risultanze dell'attività svolta in ordine alla coerenza dell'avanzamento fisico del progetto al cronoprogramma, alla corretta tenuta del fascicolo del progetto, all'eventuale presenza di carenza documentale, a ciascun controllo può essere attribuito un esito positivo, positivo con prescrizioni o negativo.

L'UMC sulla base delle verifiche effettuate, conferma o meno le spese già considerate come certificabili dall'UCO, predispone la certificazione e, previa validazione del Soggetto Attuatore, inserisce le check-list utilizzate e tutta la documentazione a supporto della dichiarazione delle spese su CARONTE rendendola disponibile all'Organismo di Certificazione nei tempi e nelle modalità dalla stessa stabiliti.

Sistema Informatico di Monitoraggio e Controllo – CARONTE

CARONTE è il sistema informatico utilizzato per la gestione, il monitoraggio ed il controllo dei dati concernenti l'attuazione del Patto per il Sud della Regione Siciliana a valere sulle risorse FSC 2014_2020; il sistema, sviluppato e gestito ad hoc dall'Amministrazione Regionale, opera via web ed è accessibile via internet da parte degli Uffici e dei soggetti coinvolti, ivi compresi gli UCO/Beneficiari chiamati ad alimentare direttamente il sistema.

CARONTE assicura il colloquio con il sistema di monitoraggio nazionale garantendo la disponibilità di tracciati informativi conformi alle specifiche di colloquio definite a livello nazionale (Il Protocollo Unico di Colloquio 2014-2020), definito dal MEF-IGRUE, individua e disciplina il portato informativo richiesto per l'alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio al fine di armonizzare dati, regole, procedure e modalità di costruzione dei tracciati record.

Tra i ruoli previsti per l'attuazione del FSC 2014-2020 nel Sistema Informativo Locale CARONTE, l'UMC è chiamato a svolgere due ruoli distinti:

- Responsabile Articolazione Programmatica Monitoraggio (RAPM)
- Responsabile Controlli di Primo Livello (RC)

Gli interventi di competenza dell'Ufficio del Commissario (CdR) sono interventi a titolarità e il relativo avanzamento procedurale, fisico, economico e finanziario viene inserito, verificato e validato dal RIO per conto del CdR nell'applicativo Caronte e inviato a monitoraggio del RAPM che a seguito di verifica e validazione trasmette gli avanzamenti finanziari al controllo di primo livello (RC) per la relativa verifica, validazione e successiva certificazione.

Scadenze di monitoraggio

Sebbene su CARONTE siano predefinite 6 date di scadenza monitoraggio periodiche a cadenza bimestrale (28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre), il sistema è strutturato per assicurare il monitoraggio in forma continua. Ciò implica che l'attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dovrà essere svolta in maniera continua e costante durante tutto il periodo, rilevando tempestivamente l'avanzamento degli interventi già inseriti e la presenza di nuovi interventi finanziati, evitando il verificarsi di situazioni critiche al momento delle validazioni per il mancato aggiornamento dei dati o la discordanza degli stessi.

Descrizione delle attività svolte dall'UMC

Si riporta di seguito una sintesi dell'attività svolta dall'UMC dalla data di istituzione fino alla data del 30/10/2022.

L'UMC ha supportato il Soggetto attuatore nella fase di avvio di tutte le attività finalizzate all'attuazione degli interventi previsti nel Patto per il Sud, area tematica "Ambiente" obiettivo strategico "Dissesto idrogeologico" di competenza dell'Ufficio del Commissario, elencati nella Delibera di Giunta Regionale n° 301/2016 e sottoposti a rimodulazione con successive delibere di Giunta Regionale alla luce delle quali gli interventi a valere sulle risorse FSC 2014-2020 sono suddivisi in 5 articolazioni: erosione costiera (26 int.), messa in sicurezza infrastrutture (65 int.), rischio alluvione (38 int.), rischio frane (52 int.) e Rafforzamento capacità istituzionale (52 int.), l'UMC, inoltre, effettua il monitoraggio e i controlli sugli interventi, predisponendo le relative check-list attraverso la verifica della documentazione caricata dal RIO sull'applicativo Caronte.

Monitoraggio e controlli di primo livello

L'UMC ha effettuato il monitoraggio procedurale, fisico, economico e finanziario relativamente al 100% delle operazioni validate dal RIO sull'applicativo CARONTE.

Sul totale dei pagamenti validati dal RIO, pari a € 113.939.494,80, i controlli di 1 livello, effettuati e in corso di definizione, sono pari al 51% della spesa totale.

Pista di controllo

L'UMC ha predisposto la Pista di Controllo afferente agli interventi del Patto per il Sud – Regione Siciliana – inseriti nell'area tematica "Ambiente" obiettivo strategico "Dissesto Idrogeologico" – 2° versione, elaborata in conformità agli schemi trasmessi con nota prot. 25724 del 26/05/2017 dal Dip. Regionale

Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, come previsto dal paragrafo 4.1 del Si.Ge.Co versione maggio 2017, ed approvata con Decreto Commissariale n° 79 del 30/01/2018.

Con successivo Decreto Commissariale n° 94 del 28/01/2019 è stata approvata la Pista di Controllo afferente agli interventi del Patto per il Sud – Regione Siciliana – inseriti nell’area tematica “Ambiente” obiettivo strategico “Dissesto Idrogeologico” – 2° versione – elaborata dall’UMC.

Piano dei Controlli in loco

In ragione del progressivo avanzamento dello stato di attuazione degli interventi, l’UMC ha predisposto e aggiornato periodicamente il Programma dei Controlli in loco, così come previsto dal SI.GE.CO. ed ha effettuato gli stessi sia in cantiere che in modalità *desk*, in considerazione della difficoltà a programmare ed effettuare le previste verifiche in loco a causa dello stato di emergenza per Covid 19.

Si riportano di seguito le verifiche effettuate con indicazione del codice Caronte degli interventi oggetto del controllo, come previsto nei rispettivi piani di controllo annuali:

Anno	Controlli in loco (in cantiere)	Controlli in loco in modalità desk
2018	SI_1_17591 SI_1_17592	
2019	SI_1_17721 SI_1_22501	
2020	SI_1_17815 SI_1_17651	
2021	SI_1_17604	SI_1_22500 SI_1_17820 SI_1_17746 SI_1_19278
2022	SI_1_17820	

6 Aggiornamento del Piano - Comunicazione – Pubblicazione – Disposizioni Finali

6.1 Aggiornamento del Piano

Nella considerazione che la Struttura Commissariale presenta meno di 50 dipendenti è tenuta alle previsioni di cui all'art 6 del DECRETO 30 giugno 2022, n. 132 *“Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”* Che prevede l'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione solo in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

6.2 Comunicazioni obbligatorie del PTPCT

L'approvazione del presente PTPCT sarà comunicata al personale presente nella Struttura a qualsiasi titolo, ivi compresi esperti e consulenti anche a titolo gratuito, mediante invio dell'apposito *link* all'indirizzo di posta elettronica di ciascuno dei destinatari che risulta comunicato alla struttura o che la stessa abbia assegnato. Parimenti, nella ipotesi di nuove assunzioni e/o contrattualizzazioni o nei casi di utilizzo di personale in comando e/o in mobilità, il PTPCT va notificato con le medesime modalità e obblighi già sopra descritti. La ricezione deve essere debitamente e tempestivamente riscontrata fornendo cenno di avvenuta ricezione assicurando il corretto adempimento delle previsioni del Piano. Il PTPCT sarà comunicato all'ANAC, secondo le direttive pubblicate nel sito Web dell'Autorità nella Sezione: «Servizi-Servizi online»Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - nella quale sono indicate tutte le modalità operative di trasmissione e acquisizione dei PTPCT .

6.3 Pubblicazione

La pubblicazione del presente piano avverrà altresì sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana, all'indirizzo: <http://www.ucomidrogeosicilia.it> , nella sezione “Amministrazione Trasparente” (all'interno della sotto-sezione di 1° livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di 2° livello “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”, e nella sotto-sezione di 1° livello “Altri contenuti”, sotto-sezione di 2° livello “Prevenzione della corruzione”).

6.4 Disposizioni Finali

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Struttura Commissariale entra in vigore dalla data di pubblicazione del Decreto che lo adotta.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano trovano applicazione le norme dettate dalla Legge 190/2012. Il presente Piano, inoltre, verrà adeguato in itinere, in riferimento alle eventuali indicazioni che verranno fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con il Piano Nazionale Anticorruzione e/o con altri atti di indirizzo.

Tale PTPCT confluisce nel PIAO di cui al DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80 recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia."*, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

ALLEGATI:

- **Allegato "A" Sezione Trasparenza – Elenco obblighi di pubblicazione - per la vigenza 2022 – 2024**
- **Tabella "A" Mappatura dei processi**
- **Tabella "B" Elenco Rischi e Fattori Abilitanti**
- **Tabella "C" Trattamento e valutazione Rischi**
- **Allegato 1 Valutazione dei Rischi**

2

